

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 20 dicembre 2013

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero della giustizia

DECRETO 31 ottobre 2013, n. 143.

Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria. (13G00187). Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 novembre 2013.

Modalità per la pubblicazione dello scadenza-rio contenente l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 12, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. (13A10299) Pag. 18

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca

DECRETO 9 agosto 2013.

Ammissione al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale per l'anno 2007-2008, per l'anno 2009 e per l'anno 2010-2011. (13A10198) Pag. 20

Ministero della salute

DECRETO 18 ottobre 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Makuri». (13A10190) Pag. 28

DECRETO 18 ottobre 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Subitex». (13A10196) Pag. 31



DECRETO 11 novembre 2013.

Permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario Zamox Riso, ai sensi dell'art. 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009. (13A10191)... Pag. 35

DECRETO 11 novembre 2013.

Permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario ZAMOX 40, ai sensi dell'art. 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009. (13A10471)... Pag. 37

**Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti**

DECRETO 28 novembre 2013.

Aggiornamento dei corrispettivi per il servizio di controllo di sicurezza sul passeggero e sul bagaglio a mano al seguito negli aeroporti di Verona, Olbia, Treviso, Genova, Trieste, Forlì, Ancona e Parma. (13A10297) Pag. 38

DECRETO 28 novembre 2013.

Aggiornamento per il servizio di controllo di sicurezza sul 100% del bagaglio da stiva negli aeroporti di Verona, Olbia, Treviso, Genova, Trieste, Forlì, Ancona e Parma. (13A10298)..... Pag. 40

**Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali**

DECRETO 2 dicembre 2013.

Conferma dell'incarico al Consorzio del Prosciutto di Parma, in Parma a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto di Parma». (13A10307) Pag. 42

**Ministero
dello sviluppo economico**

DECRETO 28 ottobre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Centro Educativo per l'Infanzia (C.E.P.I.) - Soc. coop. a r.l. in liquidazione», in Jesi e nomina del commissario liquidatore. (13A10156)..... Pag. 43

DECRETO 29 ottobre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.S.C. Centro Servizi alle Cooperative società cooperativa in sigla C.S.C. soc. coop. in liquidazione», in Ancona e nomina del commissario liquidatore. (13A10155)..... Pag. 44

DECRETO 31 ottobre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Therapye servizio sanitario domiciliare integrato – Società cooperativa sociale», in Napoli e nomina del commissario liquidatore. (13A10157). Pag. 45

DECRETO 15 novembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Domino società cooperativa siglabile Domino S.C.», in Torino e nomina del commissario liquidatore. (13A10153)..... Pag. 46

DECRETO 15 novembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Co. Se.R. Cooperativa Servizi Ristoro», in Perugia e nomina del commissario liquidatore. (13A10154) Pag. 46

DECRETO 15 novembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Master società cooperativa per azioni», in Fabbrica di Roma e nomina del commissario liquidatore. (13A10158)..... Pag. 47

DECRETO 28 novembre 2013.

Annullamento del decreto 30 gennaio 2013 nella parte relativa allo scioglimento della «Morena società cooperativa a r.l.», in Corigliano Calabro. (13A10193)..... Pag. 48

DECRETO 28 novembre 2013.

Annullamento del decreto 30 gennaio 2013 nella parte relativa allo scioglimento della «Il Quadrifoglio società cooperativa», in Rossano. (13A10194) Pag. 49

DECRETO 29 novembre 2013.

Revoca del decreto 8 maggio 2013 nella parte relativa allo scioglimento della «Fincredito servizi - società cooperativa», in Latiano. (13A10192). Pag. 49

DECRETO 29 novembre 2013.

Annullamento del decreto 30 gennaio 2013 nella parte relativa allo scioglimento della «Soc. Coop. Stella a r.l.», in Lettomanoppello. (13A10195).... Pag. 50



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Agenzia italiana del farmaco**

DETERMINA 2 dicembre 2013.

Rinegoziazione, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, del medicinale per uso umano «Adenuric (febuxostat)». (Determina n. 1117/2013). (13A10285)..... Pag. 50

DETERMINA 2 dicembre 2013.

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Isoptin» in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 287/2013). (13A10305)..... Pag. 52

DETERMINA 2 dicembre 2013.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Kalbi» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1100/2013). (13A10326)..... Pag. 53

DETERMINA 2 dicembre 2013.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Omeprazolo Ranbaxy Italia» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1101/2013). (13A10328)..... Pag. 54

**Comitato interministeriale
per la programmazione economica**

DELIBERA 19 luglio 2013.

Atti aggiuntivi alle convenzioni uniche stipulate da Anas S.p.a., rispettivamente con A.T.I.V.A. S.p.a., società di progetto «Autostrada Asti - Cuneo», «Milano Serravalle - Milano Tangenziali», Satap S.p.a. tronco A4 e Satap tronco A21 P.A.: requisiti di solidità patrimoniale. (Delibera n. 31/2013). (13A10327)..... Pag. 55

**Ufficio territoriale
del governo di Oristano**

DECRETO 21 novembre 2013.

Individuazione delle fondazioni, associazioni, comitati ed enti, per il cui tramite sono effettuate le erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite dall'alluvione del 18 novembre 2013. (13A10467)..... Pag. 57

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Rettifica della determina AIC/N n. 1770 del 17 luglio 2009 di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Mirtazapina IPFI». (13A10325)..... Pag. 58

**Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro**

Avviso pubblico 2013 per incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, articolo 11, comma 1, lettera a) e comma 5 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (13A10351)..... Pag. 58

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 dicembre 2013. (13A10463)..... Pag. 59

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 dicembre 2013. (13A10464)..... Pag. 59

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 dicembre 2013. (13A10465)..... Pag. 60

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 dicembre 2013. (13A10466)..... Pag. 60

Ministero dell'interno

Mutamento nel modo di esistenza della Parrocchia di S. Giovannino dei Cavalieri a Firenze, in Firenze. (13A10132)..... Pag. 61

Approvazione del trasferimento della sede del Monastero S. Nicolò, in Soletto. (13A10133).... Pag. 61

Mutamento nel modo di esistenza della Parrocchia di S. Egidio in S. Maria Nuova, in Firenze (13A10134)..... Pag. 61

Mutamento nel modo di esistenza della Parrocchia di S. Ferdinando nella Pia Casa di Lavoro, in Firenze (13A10135)..... Pag. 61

Mutamento nel modo di esistenza della Parrocchia dei Santi Michele e Gaetano a Firenze, in Firenze (13A10136)..... Pag. 61

Mutamento nel modo di esistenza della Parrocchia dei Santi Simone e Giuda a Firenze, in Firenze (13A10137)..... Pag. 61



Annullamento del decreto n. 241 del 10 marzo 2006 di estinzione della Confraternita di S. Maria in Costantinopoli, in Chieti. (13A10138). Pag. 61

Soppressione della Parrocchia di S. Ansano, in Spoleto (13A10139). Pag. 61

Mutamento nel modo di esistenza della Parrocchia di «San Carlo in Firenze», in Firenze (13A10140). Pag. 61

Ministero della salute

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Duramune Puppy DP+C». (13A10300) Pag. 61

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Izossitocina» soluzione iniettabile per bovini, equini e suini. (13A10301) Pag. 62

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Duramune Dappi+LC». (13A10302). Pag. 62

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Tiamvet 100 suini» 100 mg/g, granulato per suini. (13A10303) Pag. 62

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Rispoval RS+Pi3 Intranasal». (13A10304) Pag. 63

Approvazione delle modifiche apportate al regolamento sul funzionamento degli organi, sull'organizzazione dei servizi, sull'ordinamento del personale e sulla gestione amministrativa e contabile dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. (13A10462) Pag. 63

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Domanda di registrazione della denominazione «Piranska Sol» (13A10306). Pag. 63

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Criteri per la concessione, da parte del Dipartimento della protezione civile, dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 9 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 24 del 9 novembre 2012 relativa all'emergenza derivante dall'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari dai Paesi del Nord Africa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 2011 e successive proroghe. (13A10197). Pag. 63

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 85

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paracetamol Molteni» (13A10200)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Escitalopram EG» (13A10201)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metoclopramide Salf» (13A10202)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Telmisartan Pensa» (13A10203)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Feanolla» (13A10204)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Escitalopram DOC» (13A10205)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Escitalopram DOC Generics» (13A10206)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lamivudina Sandoz» (13A10207)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valsartan Ranbaxy Italia» (13A10208)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Celecoxib Ratiopharm» (13A10209)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Celecoxib Teva» (13A10210)



Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Giachela» (13A10211)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mywy» (13A10212)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clinimix» (13A10213)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Isotretinoina Stiefel» (13A10214)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acetilcisteina Ratio-pharm» (13A10215)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lidocaina Cloridrato Bioindustria L.I.M.» (13A10216)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «No-gas Giuliani Carbosylane» (13A10217)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Syntaris» (13A10218)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Taiper» (13A10219)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Efferalgan» (13A10220)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Isoptin» (13A10221)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Peflox» (13A10222)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Anastrozolo Teva» (13A10223)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Meropenem Hikma» (13A10224)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nebivololo Teva» (13A10225)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omeprazolo Teva» (13A10226)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Humulin» (13A10227)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sildenafil Pfizer» (13A10228)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Beriplast P» (13A10229)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Genotropin» (13A10230)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Donepezil Zentiva» (13A10231)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Wilate» (13A10232)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flolan» (13A10233)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Triaxis» (13A10234)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ranitidina Ratio-pharm» (13A10235)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gamten» (13A10236)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Imecitin» (13A10237)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ticovac» (13A10238)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vicks Flus Tripla Azione» (13A10239)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vicks Influenza e Raffreddore» (13A10240)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «BCG Medac» (13A10241)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Timololo Alcon» (13A10242)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Revaxis - Pentavac - Te-travac» (13A10243)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Octagam» (13A10244)



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Naemis» (13A10245)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omoquis» (13A10246)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Meloxicam Hexal» con conseguente modifica stampati. (13A10247)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Fluxum», con conseguente modifica stampati. (13A10248)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Octreotide Hospira», con conseguente modifica stampati. (13A10249)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Azitromicina Sandoz GmbH», con conseguente modifica stampati. (13A10250)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Jarapp», con conseguente modifica stampati. (13A10251)

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobral» (13A10252)

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Efferalgan» (13A10253)

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Voltaren Emulgel» (13A10254)

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Flixonase» (13A10255)

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Xanax» (13A10256)

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Co Efferalgan» (13A10257)

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Augmentin» (13A10258)

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Betadine» (13A10259)

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Brufen» (13A10260)

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Efferalgan» (13A10261)

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobral» (13A10262)

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Efferalgan» (13A10263)

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Benadon» (13A10264)

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Ananase» (13A10265)

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Lansox» (13A10266)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Soluzione concentrate acide e basiche per emodialisi (RANGE F.U.N)». (13A10267)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Polaramin Espettorante». (13A10268)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dialinax» (13A10269)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Orudis» (13A10270)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zolpidem Teva». (13A10271)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano «Fluconazolo Ratiopharm Italia». (13A10272)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pramipexolo Ratiopharm». (13A10273)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Topiramato Ratiopharm». (13A10274)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alprazolam Teva». (13A10275)



Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pravastatina Arrow». (13A10276)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Carvedilolo AWP». (13A10277)


Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Metronidazolo Baxter 0,5%» (13A10278)

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Sufentanil Hamlen» (13A10279)

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Lyrinel» (13A10280)

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Contramal» (13A10281)

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Losartan AHCL» (13A10282)





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 31 ottobre 2013, n. 143.

Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, parte II, titolo I, capo IV;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ed in particolare l'articolo 9, comma 2, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed in particolare dall'articolo 5, recante determinazione dei corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, recante regolamento per la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della Giustizia;

Acquisito il parere dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici che ha reso parere con nota del 6 febbraio 2013;

Acquisito il parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici espresso con voto n. 110/2013, reso nell'adunanza del 15 gennaio 2013 e con voto n. 29/2013, reso nell'adunanza del 17 maggio 2013;

Sentiti il Consiglio nazionale degli agronomi, il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, il Consiglio nazionale dei geologi, il Consiglio nazionale degli ingegneri, il Consiglio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati, il Consiglio nazionale dei geometri e dei geometri laureati, il Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 luglio 2013;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 1° ottobre 2013, prot. n. 6430.U;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto individua i parametri per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, parte II, titolo I, capo IV.

2. Il presente decreto definisce altresì la classificazione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi.

3. Il corrispettivo è costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori di cui ai successivi articoli.

4. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il corrispettivo non deve determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

Art. 2.

Parametri generali per la determinazione del compenso

1. Per la determinazione del compenso si applicano i seguenti parametri:

a) parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;

b) parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;

c) parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;

d) parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.


Art. 3.

Identificazione e determinazione dei parametri

1. Il parametro «V» definito quale costo delle singole categorie componenti l'opera, è individuato sulla base del preventivo di progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata facente parte integrante del presente regolamento; per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo è corrispondente all'importo complessivo delle opere, esistenti e nuove, oggetto della prestazione;

2. Il parametro «G», relativo alla complessità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria e destinazione funzionale sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata;

3. Il parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria d'opera nella tavola Z-2 allegata facente parte integrante del presente regolamento;



4. Il parametro base «P», applicato al costo delle singole categorie componenti l'opera sulla base dei criteri di cui alla Tavola Z-1 allegata, è dato dall'espressione:

$$P=0,03+10/V^{0,4}$$

5. Per importi delle singole categorie componenti l'opera inferiori a € 25.000,00 il parametro «P» non può superare il valore del parametro «P» corrispondente a tale importo.

Art. 4.

Determinazione del compenso

1. Il compenso «CP», con riferimento ai parametri definiti dal precedente articolo 3, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P», secondo l'espressione che segue:

$$CP = \sum(V \times G \times Q \times P)$$

Art. 5.

Spese e oneri accessori

1. L'importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare.

Art. 6.

Altre attività

1. Per la determinazione del corrispettivo a base di gara per prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole allegate al presente decreto, si fa ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nelle tavole allegate.

2. Per determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni non determinabili ai sensi del comma 1, si tiene conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori:

- a) professionista incaricato €/ora (da 50,00 a 75,00);
- b) aiuto iscritto €/ora (da 37,00 a 50,00);
- c) aiuto di concetto €/ora (da 30,00 a 37,00).

Art. 7.

Specificazione delle prestazioni

1. Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi, come specificate nella tavola Z-2 allegata:

- Pianificazione e programmazione;
- Attività propedeutiche alla progettazione;
- Progettazione;

- Direzione dell'esecuzione;
- Verifiche e collaudi;
- Monitoraggi.

2. Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, come specificate nella tavola Z-1 allegata:

- Edilizia;
- Strutture;
- Impianti;
- Infrastrutture per la mobilità;
- Idraulica;
- Tecnologie della Informazione e della Comunicazione;
- Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica Ruralità, Foreste;
- Territorio e Urbanistica.

Art. 8.

Classificazione delle prestazioni professionali

1. La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.

2. Per la classificazione delle prestazioni rese prima dell'entrata in vigore del presente decreto, si fa riferimento alle corrispondenze indicate nella tavola Z-1 allegata.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 31 ottobre 2013

Il Ministro della giustizia
CANCELLIERI

*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*
LUPI

Visto, il *Guardasigilli*: CANCELLIERI

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2013
Registro n. 9 Giustizia, foglio n. 283



ALLEGATO

TAVOLA Z-1 "CATEGORIE DELLE OPERE - PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA' - CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI E CORRISPONDENZE"						
CATEGORIA	DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID. Opere	Corrispondenze		IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE	Gradi di complessità G
			I.143/49 Classi e categorie	DM 18/11/1971	DM 232/1991	
EDILIZIA	Insediamenti Produttivi Agricoltura-Industria-Artigianato	E.01	I/a I/b	I/b		Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo semplice (quali tettoie, depositi e ricoveri) - Edifici industriali o artigianali di importanza costruttiva corrente con corredi tecnici di base.
		E.02	I/c	I/b		Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo complesso - Edifici industriali o artigianali con organizzazione e corredi tecnici di tipo complesso.
	Industria Alberghiera, Turismo e Commercio e Servizi per la Mobilità	E.03	I/c	I/b		Ostelli, Pensioni, Case albergo - Motel e stazioni di servizio - negozi - mercati coperti di tipo semplice
		E.04	I/d	I/b		Alberghi, Villaggi turistici - Mercati e Centri commerciali complessi
	Residenza	E.05	I/a I/b	I/b		Edifici, pertinenze, autorimesse semplici, senza particolari esigenze tecniche. Edifici provvisori di modesta importanza
		E.06	I/c	I/b		Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente con costi di costruzione nella media di mercato e con tipologie standardizzate.
		E.07	I/d	I/b		Edifici residenziali di tipo pregiato con costi di costruzione eccedenti la media di mercato e con tipologie diversificate.
	Sanità, Istruzione, Ricerca	E.08	I/c	I/b		Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base, Asilo Nido, Scuola Materna, Scuole elementari, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi
		E.09	I/d	I/b		Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi-Istituti scolastici superiori oltre 25 classi- Case di cura
		E.10	I/d	I/b		Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria
	Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto	E.11	I/c	I/b		Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colonnati, osari, loculi, edicole funerarie con caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice
		E.12	I/d	I/b		Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso- Palestre e piscine coperte
		E.13	I/d	I/b		Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o televisivo o di produzione cinematografica - Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese
	Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine	E.14	I/a I/b	I/b		Edifici provvisori di modesta importanza a servizio di caserme
		E.15	I/c	I/b		Caserme con corredi tecnici di importanza corrente
	Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenti allestite	E.16	I/d	I/b		Sedi ed Uffici di Società ed Enti, Sedi ed Uffici comunali, Sedi ed Uffici provinciali, Sedi ed Uffici regionali, Sedi ed Uffici ministeriali, Pretura, Tribunale, Palazzo di giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, Questura
		E.17	I/a I/b	I/b		Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande semplicità, pertinenti agli edifici ed alla viabilità, Campeggi e simili
		E.18	I/c	I/b		Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all'aperto
	Edifici e manufatti esistenti	E.19	I/d	I/b		Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane.
		E.20	I/c	I/b		Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti
		E.21	I/d	I/b		Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004
		E.22	I/c	I/b		Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza



CATEGORIA	DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID Opere	Corrispondenze			IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE	Gradi di complessità G
			LI43/49 Classi e categorie	DM 18/11/1971	DM 232/1991		
STRUTTURE	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali, non soggette ad azioni sismiche, ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni	S.01	I/f	I/b		Strutture o parti di strutture in cemento armato, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata inferiore a due anni	0,70
		S.02	IX/a	III		Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo-non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative.	0,50
	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	S.03	I/g	I/b		Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	0,95
		S.04	IX/b	III		Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	0,90
	Strutture speciali	S.05	IX/b IX/c	III		Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate, Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.	1,05
		S.06	I/g IX/c	III		Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari - Verifiche strutturali relative - Strutture con metodologie normative che richiedono modellazione particolare: edifici alti con necessità di valutazioni di secondo ordine.	1,15
IMPIANTI	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.01	III/a	I/b ¹		Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica ed industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	0,75
		IA.02	III/b			Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	0,85
	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	IA.03	III/c			Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	1,15
		IA.04	III/c	I/b ¹		Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso	1,30
	Impianti industriali - Impianti pilota e impianti di depurazione con ridotte problematiche tecniche - Discariche inerti	IB.04	II/a	III		Depositi e discariche senza trattamento dei rifiuti.	0,55
		IB.05	II/b	I/b		Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre tessili naturali, del legno, del cuoio e simili.	0,70
	Impianti industriali - Impianti pilota e impianti di depurazione complessi - Discariche con trattamenti e termovalorizzatori	IB.06	II/b	I/b		Impianti della industria chimica inorganica - Impianti della preparazione e distillazione dei combustibili - Impianti siderurgici - Officine meccaniche e laboratori - Cantieri navali - Fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetriere e ceramiche - Impianti per le industrie della fermentazione, chimico-alimentari e tintorie - Impianti termovalorizzatori e impianti di trattamento dei rifiuti - Impianti della industria chimica organica - Impianti della piccola industria chimica speciale - Impianti di metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro) - Impianti per la preparazione ed il trattamento dei minerali per la sistemazione e coltivazione delle cave e miniere.	0,70
		IB.07	II/c			Gli impianti precedentemente esposti quando siano di complessità particolarmente rilevante o comportanti rischi e problematiche ambientali molto rilevanti	0,75
	Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali - Laboratori con ridotte problematiche tecniche	IB.08	IV/c			Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telefonia.	0,50
		IB.09	IV/b	I/b		Centrali idroelettriche ordinarie - Stazioni di trasformazioni e di conversione impianti di trazione elettrica	0,60
	Impianti per la produzione di energia - Laboratori complessi	IB.10	IV/a			Impianti termoelettrici - Impianti dell'elettrochimica - Impianti della elettrometallurgia - Laboratori con ridotte problematiche tecniche	0,75
		IB.11		I/b		Campi fotovoltaici - Parchi eolici	0,90
		IB.12		I/b		Micro Centrali idroelettriche - Impianti termoelettrici - Impianti della elettrometallurgia di tipo complesso	1,00

¹ Per quanto riguarda gli impianti a servizio dei manufatti edilizi e/o industriali, il loro importo va sommato a quello delle opere edili



CATEGORIA	DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID. Opere	Corrispondenze			IDIFICAZIONE DELLE OPERE	Gradi di complessità G
			L143/49 Classi e categorie	DM 18/11/1971	DM 22/1991		
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ	Manutenzione	V.01	V1/a	II/a		Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria	0,40
	Viabilità ordinaria	V.02	V1/a	II/a		Strade, linee ferroviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili	0,45
	Viabilità speciale	V.03	V1/b	II/b		Strade, linee ferroviarie, ferrovie, strade ferrate, con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte e le stazioni, da compensarsi a parte, - Impianti teleferici e funiculari - Piste aeroportuali e simili.	0,75
	Navigazione	D.01	V1/c	III		Opere di navigazione interna e portuali	0,65
	Opere di bonifica e derivazioni	D.02	V1/a	III		Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani	0,45
IDRAULICA		D.03	V1/b	III		Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua (esclusi i macchinari) - Derivazioni d'acqua per forza motrice e produzione di energia elettrica.	0,55
	Acquedotti e fognature	D.04	VIII	III		Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario	0,65
		D.05		III		Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di tipo speciale.	0,80
	Sistemi informativi	T.01				Sistemi informativi, gestione elettronica del flusso documentale, dematerializzazione e gestione archivi, ingegnerizzazione dei processi, sistemi di gestione delle attività produttive, Data center, server farm.	0,95
	Sistemi e reti di telecomunicazione	T.02				Reti locali e geografiche, cablaggi strutturati, impianti in fibra ottica, Impianti di videosorveglianza, controllo accessi, identificazione targhe di veicoli ecc Sistemi wireless, reti wifi, ponti radio.	0,70
TECNOLOGIE D'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	Sistemi elettronici ed automazione	T.03				Electronica Industriale Sistemi a controllo numerico, Sistemi di automazione, Robotica.	1,20
	Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica	P.01			Parte IV sez. I	Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o naturalizzati, alle aree naturali protette ed alle aree a rilevanza faunistica. Opere relative al restauro paesaggistico di territori compromessi ed agli interventi su elementi strutturali del paesaggio. Opere di configurazione di assetto paesaggistico.	0,85
	Interventi del verde e opere per attività ricreativa o sportiva	P.02			Parte IV sez. I	Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la rilevanza dell'opera è prevalente rispetto alle opere di tipo costruttivo.	0,85
	Interventi recupero, riqualificazione ambientale	P.03			Parte IV sezione I	Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al risassetto delle componenti biotiche ed abiotiche.	0,85
	Interventi di sfruttamento di cave e torbiere	P.04			Parte I sez. III	Opere di utilizzazione di bacini estrattivi a parete o a fossa	0,85
PAESAGGIO, AMBIENTE, INNALZAMENTO AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, TARE, RURALITÀ, FORESTE	Interventi di miglioramento e qualificazione della filiera forestale	P.05			Cat II sez IV Cat III sez II -III -Parte III sez. II	Opere di assetto ed utilizzazione forestale nonché dell'impiego ai fini industriali, energetici ed ambientali. Piste forestali, strade forestali- percorsi naturalistici, aree di sosta e di stazionamento dei mezzi forestali. Meccanizzazione forestale	0,85
	Interventi di miglioramento fondiario agrario e rurale; interventi di pianificazione alimentare	P.06			Cat II sez II -III - Parte IV sez. VI	Opere di intervento per la realizzazione di infrastrutture e di miglioramento dell'assetto rurale.	0,85
	Interventi per la valorizzazione delle filiere produttive agroalimentari e zootecniche; interventi di controllo – vigilanza alimentare	U.01			Parte III – sez. I -	Opere ed infrastrutture complesse, anche a carattere immateriale, volte a migliorare l'assetto del territorio rurale per favorire lo sviluppo dei processi agricoli e zootecnici. Opere e strutture per la valorizzazione delle filiere (produzione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole e agroalimentari)	0,90
	Interventi per la valorizzazione della filiera naturalistica e faunistica	U.02			Parte IV sez. I	Interventi di valorizzazione degli ambiti naturali sia di tipo vegetazionale che faunistico	0,95
	Pianificazione	U.03				Strumenti di pianificazione generale ed attuativa e di pianificazione di settore	1,00





TAVOLA Z-2 "PRESTAZIONI E PARAMETRI (Q) DI INCIDENZA"										
FASI PRESTAZIONALI	DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI		CATEGORIE						PAESAGGIO/AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITÀ ³	TERRITORI O F URBANISTIC A
			EDILIZIA	STRUTTURE	IMPIANTI	VIABILITÀ	IDRAULICA	TECNOLOGIE, INFORMATICA E DELLA COMUNICAZIONE		
a.0) PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE ² L. 17.08.42 n.1150	Pianificazione urbanistica generale (sino a 15.000 abitanti)									0,005
	Qa.0.01	Pianificazione urbanistica generale (da 15.000 abitanti a 50.000)								0,003
		Pianificazione urbanistica generale (sull'ecceденza dei 50.000 abitanti)								0,001
	Qa.0.02	Rilievi e controlli del terreno, analisi geomorfologiche di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici generali, ambientali e di difesa del suolo							0,0010	0,0010
		Fino a								
		Sull'ecceденza fino a							0,0005	0,0005
	Qa.0.03	Sull'ecceденza							0,0001	0,0001
		Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale							0,005	0,005
		Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e fitoiatrici							0,030	
	Qa.0.05	Programmazione economica, territoriale, locale e rurale							0,003	0,003
a.I) STUDI DI FATTIBILITÀ ¹	Qa.0.06	Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale (valore V sino a € 7.500.000,00)							0,026	0,036
		Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo forestale (sull'ecceденza, fino a € 15.000.000,00)							0,016	0,028
		Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo forestale (sull'ecceденza oltre € 15.000.000,00)							0,010	0,020
	Qa.0.07	Rilievi e controlli del terreno, analisi geomorfologiche di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici esecutivi, ambientali e di difesa del suolo							0,018	0,018
		Fino a							0,012	0,012
		Sull'ecceденza fino a							0,008	0,008
	QaI.01	Sull'ecceденza							0,040	
		Relazione illustrativa (art. 14, comma 1, d.P.R. 207/2010)	0,045	0,045	0,045	0,040	0,035	0,050	0,040	
		Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici (art. 14, comma 2, d.P.R. 207/2010)	0,090	0,090	0,090	0,080	0,070	0,100	0,080	
	QaI.03	Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari (art.10, comma 1, lettere a) b) c), d.P.R. 207/2010)	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
a.II) STIME E VALUTAZIONI ³	QaI.01	Sintetico, basate su elementi sintetici e globali, vani, metri cubi, etc. (d.P.R. 327/2001)	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
	QaI.02	Particolareggiate, complete di criteri di valutazione, relazione motivata, descrizioni, computi e tipi (d.P.R. 327/2001)	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,090	
	QaI.03	Analitiche, integrate con specifiche e distinte, sullo stato e valore dei singoli componenti produttivi (d.Lgs. 152/2006 - All.VI-VII)	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	
	QaII.01	Rilievi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attività produttive (d.Lgs. 152/2006 - All.VI-VII)							0,020	0,0003
	QaII.02	Rilievo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali (d.Lgs. 152/2006 - All.VI-VII)							0,015	0,00025
	QaII.03	Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (incendi boschivi, diffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango e di detriti, esondazioni, aree di pericolo, stabilità dei pendii, filtrazioni, reti ecologiche e dinamiche ecologiche) (d.Lgs. 152/2006 - All.VI-VII)							0,025	0,030
	QaIV.01	Piani economici, aziendali, business plan e di investimento (Reg. CE. 1698/2005 e s.m.i.)							0,005	0,0015
a.IV) PIANI ECONOMICI										

²Nel caso di prestazioni relative alla pianificazione e programmazione di tipo generale il Valore dell'opera è determinato sulla base del Prodotto Interno Lordo complessivo relativo al contesto territoriale interessato; nel caso di prestazioni relative alla pianificazione e programmazione di tipo esecutivo il Valore dell'opera è determinato sulla base del Valore delle volumetrie esistenti e di progetto o per la Produzione Lorda Vendibile aziendale nel caso della categoria "paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste".

³ Prestazione richiesta in caso di progetto posto a base di gara.






FASI PRESTAZIONI ALI	DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI	CATEGORIE												
		EDILIZIA	STRUTTURE		IMPIANTI	VIABILITÀ	IDRAULICA	TECNOLOGIE DELLA INFORMAZION E E DELLA COMUNICAZIO NE	PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITÀ: FORESTE	TERRITORIO E URBANISTICA				
			S.01 S.03	S.02 S.04 S.05 S.06										
Progettazione b)D PROGETTAZIONE PRELIMINARE	Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma 1, lettere a), b), c), d.P.R. 207/10-art.242, comma 2, lettere a), b), c), d.P.R. 207/10)	0,090	0,090	0,090	0,080	0,070	0,100	0,080					
	Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere g), b), d.P.R. 207/10)	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010					
	Qbl.03	Piano particolare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili (art.17, comma 1, lettera d), d.P.R. 207/10-art.242, comma 4, lettera c) d.P.R. 207/10)	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		0,020					
	Qbl.04	Piano economico e finanziario di massima (art.17, comma 4, d.P.R. 207/10-art.164 D. lgs. 163/06-art.1, comma 3, all.XXV) ⁴	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030					
	Qbl.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (art.17, comma 3, lettere b), c), d.P.R. 207/10-art.164, d.lgs. 163/06-art.7, Allegato XXI) ⁵	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070					
	Qbl.06	Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		0,030					
	Qbl.07	Relazione idrologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		0,015					
	Qbl.08	Relazione idraulica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		0,015					
	Qbl.09	Relazione sismica e sulle strutture (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		0,015					
	Qbl.10	Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		0,015					
	Qbl.11	Fino a	€ 250.000,00	0,039	0,039	0,053	0,039	0,068	0,053	0,053				
		Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00	0,010	0,010	0,048	0,010	0,058	0,048	0,048				
		Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00	0,013	0,013	0,044	0,013	0,047	0,044	0,044				
		Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00	0,018	0,018	0,042	0,018	0,034	0,042	0,042				
		Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00	0,022	0,022	0,027	0,022	0,019	0,027	0,027				
		Sull'eccedenza		0,021	0,021	0,025	0,021	0,018	0,025	0,025				
Qbl.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.49, comma 7, d.lgs. 163/06)	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020					
Qbl.13	Studio di inserimento urbanistico (art.164, d.lgs. 163/06-art.1, comma 2, lettera 1), all.XXI)	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030					
Qbl.14	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (art.17, comma 3, lettera a), d.P.R. 207/10) ⁷	0,030	0,030	0,030	0,030									
Qbl.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)	0,005	0,005	0,005	0,005									
Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art.17, comma 1, lettera f) d.P.R. 207/2010)	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010					
Qbl.17	Fino a	€ 5.000.000,00	0,030	0,030	0,035	0,030	0,035	0,035	0,035					
	Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00	0,015	0,020	0,015	0,015	0,020	0,015	0,020					
	Sull'eccedenza		0,005	0,008	0,005	0,008	0,008	0,005	0,008					
Qbl.18	Fino a	€ 5.000.000,00	0,018	0,020	0,018	0,020	0,020	0,018	0,020					
	Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00	0,008	0,010	0,008	0,010	0,010	0,008	0,010					
	Sull'eccedenza		0,004	0,005	0,004	0,005	0,005	0,004	0,005					
Qbl.19	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare (art.10, comma 1, lettere e), g), o), p), q), d.P.R. 207/2010)	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010					
Qbl.20	Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare (art.49, d.P.R. 207/2010-art.164, d.lgs. 163/2006-art.30, allegato XXI)	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060					

4 Prestazione richiesta in presenza di affidamento di concessione per lavori pubblici

5 Prestazione richiesta in caso di progetto posto a base di gara ai sensi dell'art.53, comma 2, lettera c) del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii. o di una concessione di lavori pubblici

6 Per i valori intermedi si opera per interpolazione lineare


7 Prestazione richiesta in caso di progetto posto a base di gara o di una concessione di lavori pubblici




FASI PRESTAZIONI ALI		DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI	CATEGORIE										PAGSAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE E ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE	TERRITORI O URBANISTI CA
			EDILIZI A	STRUTTURE		IMPIANTI		VIABILIT A	IDRAULI CA	TECNOLOGIE DELLA INFORMATIZIONE E DELLA COMUNICAZIONE				
				S.01 S.03 S.06	S.02 S.04 S.05	A	B							
Progettazione b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Qbil.01	Relazioni generali e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), h),d.p.R. 207/10(art.26, comma 1, lettera i),d.P.R. 207/10)	0,230	0,180	0,16	0,20	0,220	0,180	0,250	0,180				
	Qbil.02	Rilievi dei manufatti (art.243, comma 1, lettere c),d.P.R. 207/10(art.28, d.P.R. 207/10)	0,04	0,04										
	Qbil.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g),d.P.R. 207/10)	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010				
	Qbil.04	Piano particolare d'esproprio (art.24, comma 2, lettera i),d.P.R. 207/10)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04		0,04				
	Qbil.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettera l), m), o),d.P.R. 207/10)	0,070	0,040	0,070	0,070	0,060	0,050	0,050	0,050				
	Qbil.06	Studio di inserimento urbanistico (art.24, comma 2, lettera o),d.P.R. 207/2010)	0,030	0,030	0,010	0,010	0,030	0,010		0,030				
	Qbil.07	Rilievi planoaltimetrici (art.24, comma 2, lettera o),d.P.R. 207/2010)	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020				
	Qbil.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art.24, comma 3, d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 - art.8, Allegato XXI) ⁸	0,070	0,070	0,080	0,080	0,070	0,070	0,070	0,070				
	Qbil.09	Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060		0,060				
	Qbil.10	Relazione idrologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		0,030				
	Qbil.11	Relazione idraulica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		0,030				
	Qbil.12	Relazione sismica e sulle strutture (art.26, comma 1, d.P.R. 207/10)	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		0,030				
	Qbil.13	Fino a	€ 250.000,00	0,064	0,133	0,064	0,145	0,133		0,133				
		Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00	0,019	0,107	0,019	0,114	0,107		0,107				
		Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00	0,021	0,096	0,021	0,070	0,096		0,096				
		Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00	0,029	0,079	0,029	0,035	0,079		0,079				
	Qbil.14	Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00	0,038	0,038	0,038	0,054	0,038	0,054	0,054				
		Sull'eccedenza		0,028	0,035	0,028	0,018	0,035		0,035				
	Qbil.14	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 207/10 -Norme Tecniche per le Costruzioni)		0,090										
	Qbil.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 207/10)		0,120										
	Qbil.16	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali (art.26 comma 1, d.P.R. 207/10 -Norme Tecniche per le Costruzioni)		0,180										
	Qbil.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10)	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050				
	Qbil.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	0,060	0,060	0,060	0,060								
	Qbil.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020				
	Qbil.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 5/2/97)	0,030	0,030	0,030	0,030								
	Qbil.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	0,020	0,020	0,020	0,020								
	Qbil.22	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010				
Qbil.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n),d.P.R. 207/2010)	0,090	0,100	0,090	0,090	0,100	0,100	0,090	0,100					
Qbil.24	Fino a	€ 5.000.000,00	0,045	0,060	0,045	0,060	0,060	0,045	0,060					
	Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00	0,015	0,025	0,015	0,025	0,025	0,015	0,025					
Qbil.25	Sull'eccedenza		0,018	0,020	0,018	0,020	0,020	0,018	0,020					
	Fino a	€ 5.000.000,00	0,008	0,010	0,008	0,010	0,010	0,010	0,010					
Qbil.26	Piano di monitoraggio ambientale (art.164, d.lgs 163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI)	0,008	0,010	0,008	0,008	0,010	0,010	0,008	0,010					
	Sull'eccedenza	€ 20.000.000,00	0,004	0,005	0,004	0,004	0,005	0,004	0,005					
Qbil.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.(art.10, comma 1, lettere f), o), p),q),d.P.R. 207/2010)	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010					
Qbil.27	Supporto RUP: verifica della prog. def.(art.49, d.P.R. 207/2010-art.164, d.Lgs 163/2006-art.30, allegato XXI)	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130					

⁸ Prestazione richiesta in caso di progetto posto a base di gara, ai sensi dell'art.53, comma 2, lettera b) del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii.

⁹ Per i valori intermedi si opera per interpolazione lineare




FASI PRESTAZIONI	DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI	CATEGORIE									
		EDILIZIA	STRUTTURE	IMPIANTI		VIABILITÀ	IDRAULICA	TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITÀ, FORESTE	TERRITORIO E URBANISTICA	
				A	B						
Progettazione b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	QBIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)	0,070	0,120	0,15	0,04	0,040	0,110	0,050	0,040	
	QBIII.02	Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera e), d.P.R. 207/10)	0,130	0,130		0,050	0,080	0,050	0,100	0,080	
	QBIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere d), g), i), d.P.R. 207/10)	0,040	0,030		0,050	0,030	0,040	0,030	0,030	
	QBIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere b), h), d.P.R. 207/10)	0,020	0,010		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	QBIII.05	Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera o) d.P.R. 207/10)	0,020	0,025		0,030	0,030	0,020	0,020	0,030	
	QBIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)	0,030	0,030		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
	QBIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)	0,100	0,100		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
	QBIII.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva (art.10, comma 1, lettere b), c), p), d.P.R. 207/2010)	0,010	0,010		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
	QBIII.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva (art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.lgs. 163/2006- art.30, allegato XXI)	0,130	0,130		0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
	QBIII.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto (art.10, comma 1, lettere b), i), m), s), d.P.R. 207/2010)	0,040	0,040		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
	QBIII.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto (art.55, d.P.R. 207/2010- art.164, d.lgs. 163/2006-art.35, allegato XXI)	0,010	0,010		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	



FASI PRESTAZIONALI	DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI	CATEGORIE										PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE	TERRITORIO E URBANISTICA
		EDILIZIA	STRUTTURE	IMPIANTI		VIABILITÀ	IDRAULICA	TECNOLOGIE DELLA INFORMATIZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE	TERRITORIO E URBANISTICA			
				A	B								
Direzione dell'esecuzione C.1) ESECUZIONE DEI LAVORI	Qel.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10) ¹⁰	0,320	0,380	0,32	0,45	0,420	0,350		0,110			
	Qel.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)	0,030	0,020		0,030	0,040	0,030		0,030			
	Qel.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010)	0,020	0,020		0,020	0,020	0,020		0,020			
	Qel.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R. 207/2010)	0,020	0,020		0,020	0,020	0,020		0,020			
	Qel.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149, d.P.R. 207/2010)	0,100	0,100		0,100	0,100	0,100		0,100			
	Qel.05.01	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (art.149, d.P.R. 207/2010) ¹¹	Fino a	0,039	0,095	0,039	0,127	0,095			0,095		
			Sull'eccedenza fino a	0,010	0,081	0,010	0,110	0,081			0,081		
			Sull'eccedenza fino a	0,013	0,071	0,013	0,077	0,071			0,071		
			Sull'eccedenza fino a	0,018	0,052	0,018	0,029	0,052			0,052		
			Sull'eccedenza fino a	0,022	0,042	0,022	0,019	0,042			0,042		
	Qel.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere (art.150, d.P.R. 207/2010)	0,060	0,060		0,060	0,060	0,060		0,060			
	Qel.07	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (art.161, d.P.R. 207/2010) ¹²	0,140	0,090		0,150	0,120	0,120		0,110			
	Qel.08	Variante del progetto in corso d'opera (art.161, d.P.R. 207/2010) ¹³	0,410	0,430		0,320	0,420	0,340	0,400		0,420		
Qel.09	Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10)	0,060	0,060		0,045	0,045	0,045	0,045		0,045			
	Sull'eccedenza	0,12	0,12		0,090	0,090	0,090	0,090		0,090			
Qel.10	Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10)	0,045	0,045		0,035	0,035	0,035	0,035		0,035			
Qel.11	Sull'eccedenza	0,090	0,090		0,070	0,070	0,070	0,070		0,070			
	Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010)	0,040	0,040		0,040	0,040	0,040	0,040		0,040			
Qel.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)	0,250	0,250		0,250	0,250	0,250	0,250		0,250			
Qel.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. (art.10, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), w), x), y), z), aa), bb), cc), d.P.R. 207/2010)	0,040	0,040		0,040	0,040	0,040	0,040		0,040			


¹⁰ Resta escluso il compenso relativo all'ufficio di direzione dei lavori, quando richiesto, da compensare come di seguito.
¹¹ Per i valori intermedi si opera per interpolazione lineare.
¹² Da applicarsi sulla somma dei valori assoluti delle quantità in più ed in meno del quadro di raffronto.
¹³ Da applicarsi sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione, in aggiunta ai corrispettivi di cui alla prestazione precedente.



FASI PRESTAZIONALI	DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI	CATEGORIE							TERRITORIO E URBANISTICA
		EDILIZIA	STRUTTURE	IMPIANTI	VIABILITÀ	IDRAULICA	TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	PAESAGGIO, AMBIENTE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITÀ, FORESTE	
d) VERIFICHE E COLLAUDI	Qdl.01	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	
	Qdl.02	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	Qdl.03		0,220						
	Qdl.04			0,180		0,180			
	Qdl.05	0,030	0,030	0,030					
e) MONITORAGGI	Qel.01							0,002	0,0015
	Qel.02							0,022	

¹⁴ In caso di collaudo in corso d'opera il compenso è aumentato del 20% (art.238, comma 3, d.P.R. 207/2010).

¹⁵ In assenza della documentazione di diagnosi energetica, il corrispettivo relativo alla sua redazione sarà determinato con i parametri di cui alla prestazione Qbl.22



NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Si riporta il testo del capo IV, titolo I, parte II, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE):

"Capo IV

Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

Sezione I

Progettazione interna ed esterna livelli della progettazione

Art. 90. *Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici (artt. 17 e 18, legge n. 109/1994).*

1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate:

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;

d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;

e) dalle società di professionisti;

f) dalle società di ingegneria;

f-bis) da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 in quanto compatibili;

h) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 36. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 36, comma 6, della presente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 36, commi 4 e 5 e di cui all'articolo 253, comma 8.

2. Si intendono per:

a) società di professionisti le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statuari e i regolamenti vigenti;

b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statuari e i regolamenti vigenti.

3. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le società di cui al comma 2 del presente articolo.

4. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.

5. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento.

7. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di cui al comma 6, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee. All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario.

8. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al



presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

Art. 91. Procedure di affidamento (art. 17, legge n. 109/1994).

1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo pari o superiore a 100.000 euro si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste.

2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.

3. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

4. Le progettazioni definitive ed esecutive sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può comprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.

5. Quando la prestazione riguarda la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.

6. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.

7. I soggetti di cui all'articolo 32, operanti nei settori di cui alla parte III del codice, possono affidare le progettazioni nonché le connesse attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori nei settori di cui alla citata parte III, direttamente a società di ingegneria di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f), che siano da essi stessi controllate, purché almeno l'ottanta per cento della cifra d'affari media realizzata dalle predette società nell'Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

8. È vietato l'affidamento di attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagini e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice.

Art. 92. Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti.

1. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata fra amministrazione aggiudicatrice e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini dell'individuazione

dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.

2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi di cui al comma 3 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento.

3. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati applicando le aliquote che il decreto di cui al comma 2 stabilisce ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all'articolo 10, comma 7 nonché le attività del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494. Per la progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitoli e i contratti.

4.

5. Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.

6. Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.

7. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al dieci per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento e adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuuario.



7-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.

Art. 93. *Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori (art. 16, legge n. 109/1994).*

1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:

a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;

b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;

c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle. È consentita altresì l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissso e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c).

3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa.

4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiute nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5.

6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.

7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento dell'esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

Art. 94. *Livelli della progettazione per gli appalti di servizi e forniture e requisiti dei progettisti.*

1. Il regolamento stabilisce i livelli e i requisiti dei progetti nella materia degli appalti di servizi e forniture, nonché i requisiti di partecipazione e qualificazione dei progettisti, in armonia con le disposizioni del presente codice.

Art. 95. *Verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare (art. 2-ter, d.l. n. 63/2005 conv. nella legge n. 109/2005).*

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del presente codice in materia di appalti di lavori pubblici, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto preliminare dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari secondo quanto disposto dal regolamento, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 93, comma 7 del presente codice e relativa disciplina regolamentare. La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.

2. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalità di partecipazione di tutti i soggetti interessati.

3. Il soprintendente, qualora, sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento del progetto preliminare ovvero dello stralcio di cui al comma 1, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dai commi 6 e seguenti.

4. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa, il termine indicato al comma 3 è interrotto qualora il soprintendente segnali con modalità analitiche detta incompletezza alla stazione appaltante entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta documentazione. In caso di documentata esigenza di approfondimenti istruttori il soprintendente richiede le opportune integrazioni puntualmente riferibili ai contenuti della progettazione e alle caratteristiche dell'intervento da realizzare e acquisisce presso la stazione appaltante le conseguenti informazioni. La richiesta di integrazioni e informazioni sospende il termine. Il soprin-



tendente, ricevute le integrazioni e informazioni richieste, ha a disposizione il periodo di tempo non trascorso o comunque almeno quindici giorni, per formulare la richiesta di sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dall'articolo 96.

5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 è esperibile il ricorso amministrativo di cui all'articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

6. Ove il soprintendente non richieda l'attivazione della procedura di cui all'articolo 96 nel termine di cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito negativo, l'esecuzione di saggi archeologici è possibile solo in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici. In tale evenienza il Ministero per i beni e le attività culturali procede, contestualmente alla richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai parchi archeologici di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari previsti dal predetto codice, ivi compresa la facoltà di prescrivere l'esecuzione, a spese del committente dell'opera pubblica, di saggi archeologici. Restano altresì fermi i poteri previsti dall'articolo 28, comma 2, nonché i poteri autorizzatori e cautelari previsti per le zone di interesse archeologico, di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m), del medesimo codice.

Art. 96. *Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico (articoli 2-quater e 2-quinquies, d.l. n. 63/2005 conv. nella legge n. 109/2005).*

1. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si articola in due fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica. L'esecuzione della fase successiva dell'indagine è subordinata all'emersione di elementi archeologicamente significativi all'esito della fase precedente. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di cui alle seguenti lettere:

a) prima fase, integrativa della progettazione preliminare:

- 1) esecuzione di carotaggi;
- 2) prospezioni geofisiche e geochimiche;

3) saggi archeologici tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori;

b) seconda fase, integrativa della progettazione definitiva ed esecutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione.

2. La procedura si conclude con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni:

a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela;

b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro oppure smontaggio - rimontaggio e musealizzazione in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;

c) complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito.

3. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente articolo il responsabile del procedimento può motivatamente ridurre, d'intesa con la soprintendenza archeologica territorialmente competente, i livelli di progettazione, nonché i contenuti della progettazione, in particolare in relazione ai dati, agli elaborati e ai documenti progettuali già comunque acquisiti agli atti del procedimento.

4. Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo e accerta l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2, la soprintendenza detta le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, relati-

vamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 2, le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero per i beni e le attività culturali avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio.

5. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica territorialmente competente. Gli oneri sono a carica della stazione appaltante.

6. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, sono stabilite linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo.

7. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo, il direttore regionale competente per territorio del Ministero per i beni e le attività culturali, su proposta del soprintendente di settore, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 3 dell'articolo 95, stipula un apposito accordo con l'amministrazione appaltante per disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffici dell'amministrazione procedente. Nell'accordo le amministrazioni possono graduare la complessità della procedura di cui al presente articolo, in ragione della tipologia e dell'entità dei lavori da eseguire, anche riducendo le fasi e i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina altresì le forme di documentazione e di divulgazione dei risultati dell'indagine, mediante l'informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di forme di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.

8. Le Regioni disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dall'articolo 95 e dai commi che precedono del presente articolo.

9. Alle finalità di cui all'articolo 95 e dei commi che precedono del presente articolo le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle competenze previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

Sezione II

Procedimento di approvazione dei progetti e effetti ai fini urbanistici ed espropriativi.

Art. 97. *Procedimento di approvazione dei progetti.*


1. L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformità alle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

1-bis. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di sottoporre al procedimento di approvazione dei progetti un livello progettuale di maggior dettaglio rispetto a quanto previsto dalla normativa di cui al comma 1, al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente omesse. La dichiarazione di pubblica utilità di cui agli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, può essere disposta anche quando l'autorità espropriante approva a tal fine il progetto esecutivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità.

Art. 98. *Effetti dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi (artt. 14, comma 13, e 38-bis, legge n. 109/1994).*

1. Restano ferme le norme vigenti che stabiliscono gli effetti dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi.

2. Al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilità e parcheggi, tese a migliorare la qualità dell'aria e dell'ambiente nelle città, l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti.



Sezione III

Concorsi di progettazione

Art. 99. *Ambito di applicazione e oggetto (art. 67, direttiva 2004/18; art. 59, commi 3, 4, 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999).*

1. I concorsi di progettazione sono indetti secondo la presente sezione:

a) dalle amministrazioni aggiudicatrici designate nell'allegato IV come autorità governative centrali, a partire da una soglia pari o superiore a 137.000 euro;

b) dalle stazioni appaltanti non designate nell'allegato IV, a partire da una soglia pari o superiore a 211.000 euro;

c) da tutte le stazioni appaltanti, a partire da una soglia pari o superiore a 211.000 euro quando i concorsi di progettazione hanno per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento 7524, 7525 e 7526 della CPC, o servizi elencati nell'allegato II B.

2. La presente sezione si applica:

a) ai concorsi di progettazione indetti nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi;

b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti. Nel caso di cui alla lettera a), la «soglia» è il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione o versamenti ai partecipanti. Nel caso di cui alla lettera b), la «soglia» è il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato, qualora la stazione appaltante non escluda tale aggiudicazione nel bando di concorso.

3. Nel concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare, salvo quanto disposto dall'articolo 109. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da realizzarsi con il sistema della concessione di lavori pubblici, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.

4. L'ammontare del premio da assegnare al vincitore e delle somme da assegnare agli altri progetti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese, sono stabiliti dal regolamento.

5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, possono essere affidati con procedura negoziata senza bando i successivi livelli di progettazione. Tale possibilità e il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando.

Art. 100. *Concorsi di progettazione esclusi (art. 68, direttiva 2004/18; art. 62, direttiva 2004/17).*

1. Le norme di cui alla presente sezione non si applicano:

a) ai concorsi di progettazione indetti nelle circostanze previste dagli articoli 17 (contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza), 18 (appalti aggiudicati in base a norme internazionali), 22 (contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni);

b) ai concorsi indetti per esercitare un'attività in merito alla quale l'applicabilità dell'articolo 219, comma 1, sia stata stabilita da una decisione della Commissione, o il suddetto comma sia considerato applicabile, conformemente ai commi 9 e 10 di tale articolo;

c) ai concorsi di progettazione di servizi di cui alla parte III, capo IV, indetti dalle stazioni appaltanti che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 208 a 213 e che sono destinati all'esercizio di tali attività.

Art. 101. *Disposizioni generali sulla partecipazione ai concorsi di progettazione (art. 66, direttiva 2004/18).*

1. L'ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non può essere limitata:

a) al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso;

b) per il fatto che, secondo la legislazione dello Stato membro in cui si svolge il concorso, i partecipanti debbono essere persone fisiche o persone giuridiche.

2. Sono ammessi a partecipare ai concorsi di progettazione, per i lavori, i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h). Il regolamento stabilisce i requisiti dei concorrenti ai concorsi di progettazione per servizi e forniture.

Art. 102. *Bandi e avvisi (art. 69, direttiva 2004/18).*

1. Le stazioni appaltanti che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un bando di concorso.

2. Le stazioni appaltanti che hanno indetto un concorso di progettazione inviano un avviso in merito ai risultati del concorso in conformità all'articolo 66 e devono essere in grado di comprovare la data di invio. Le stazioni appaltanti hanno la facoltà di non procedere alla pubblicazione delle informazioni relative all'aggiudicazione di concorsi di progettazione la cui divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o private oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di servizi.

3. Le stazioni appaltanti possono applicare le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 15.

Art. 103. *Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi ai concorsi di progettazione (art. 70, direttiva 2004/18).*

1. I bandi e gli avvisi di cui all'articolo 102 contengono le informazioni indicate nell'allegato IX D, in base ai modelli di formulari adottati dalla Commissione.

2. Detti bandi e avvisi sono pubblicati conformemente all'articolo 66, commi 2 e seguenti.

Art. 104. *Mezzi di comunicazione (art. 71, direttiva 2004/18).*

1. L'articolo 77, commi 1, 2, 4, 5, si applica a tutte le comunicazioni relative ai concorsi di progettazione.

2. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da garantire l'integrità dei dati e la riservatezza di qualsiasi informazione trasmessa dai partecipanti al concorso e da non consentire alla commissione giudicatrice di prendere visione del contenuto dei piani e dei progetti prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

3. Ai dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti si applicano le seguenti regole:

a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di piani e progetti per via elettronica, e ivi compresa la cifratura, devono essere messe a disposizione degli interessati. Inoltre, i dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti devono essere conformi ai requisiti dell'allegato XII, nel rispetto, altresì, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per le stazioni appaltanti tenute alla sua osservanza;

b) per la prestazione dei servizi di certificazione in relazione ai dispositivi elettronici della lettera a), si applicano le norme sui certificatori qualificati e sul sistema di accreditamento facoltativo, dettate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 105. *Selezione dei concorrenti (art. 72, direttiva 2004/18).*

In vigore dal 1 luglio 2006.

1. Nell'espletamento dei concorsi di progettazione le stazioni appaltanti applicano procedure conformi alle disposizioni della parte II del presente codice.

2. Nel caso in cui ai concorsi di progettazione sia ammessa la partecipazione di un numero limitato di partecipanti, le stazioni appaltanti stabiliscono criteri di selezione chiari e non discriminatori. Al fine di garantire di garantire un'effettiva concorrenza il numero di candidati invitati a partecipare non può essere inferiore a dieci.

Art. 106. *Composizione della commissione giudicatrice (art. 73, direttiva 2004/18).*

1. Alla commissione giudicatrice si applicano le disposizioni di cui all'articolo 84, nei limiti di compatibilità.

2. Se ai partecipanti a un concorso di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione deve possedere la stessa qualifica o una qualifica equivalente.

Art. 107. *Decisioni della commissione giudicatrice (art. 74, direttiva 2004/18).*

1. La commissione giudicatrice opera con autonomia di giudizio ed esamina i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso. L'anonimato dev'essere rispettato sino alla conclusione dei lavori della commissione, salvo il disposto del comma 3.



2. La commissione redige un verbale, sottoscritto da tutti i suoi componenti, che espone le ragioni delle scelte effettuate in ordine ai meriti di ciascun progetto, le osservazioni pertinenti e tutti i chiarimenti necessari al fine di dare conto delle valutazioni finali.

3. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha indicato nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti. E' redatto un verbale completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati.

Art. 108. *Concorso di idee (art. 57, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999).*

1. Le norme della presente sezione trovano applicazione, nei limiti della compatibilità, anche ai concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio.

2. Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che bandisce il concorso.

3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare. Il termine di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all'importanza e complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando.

4. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori.

5. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante e, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione. A detta procedura sono ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.

6. La stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.

Art. 109. *Concorsi in due gradi (art. 59, commi 6 e 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999).*

1. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità la stazione appaltante può procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi. La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, può essere affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva a condizione che detta possibilità e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.

2. Le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione, possono procedere all'esperimento di un concorso in due gradi, il primo avente ad oggetto la presentazione di un progetto preliminare e il secondo avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo. Il bando può altresì prevedere l'affidamento diretto dell'incarico relativo alla progettazione definitiva al soggetto che abbia presentato il migliore progetto preliminare.

Art. 110. *Concorsi sotto soglia.*

1. I concorsi di progettazione e i concorsi di idee di importo inferiore alla soglia comunitaria devono essere espletati nel rispetto dei principi del Trattato in tema di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità con la procedura di cui all'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti. Nel regolamento di cui all'articolo 5 sono dettate le disposizioni volte ad assicurare l'adequata partecipazione di giovani professionisti.

Sezione IV

Garanzie e verifiche della progettazione

Art. 111. *Garanzie che devono prestare i progettisti (art. 30, comma 5, legge n. 109/1994).*

1. Nei contratti relativi a lavori, il progettista o i progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara e in ogni caso della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), resi necessari in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.

2. Nei contratti relativi a servizi o forniture, di importo pari o superiore a un milione di euro, il regolamento disciplina la garanzia che devono prestare i progettisti, nel rispetto del comma 1, nei limiti della compatibilità.

Art. 112. *Verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori (art. 30, commi 6 e 6-bis, legge n. 109/1994; 19, comma 1-ter, legge n. 109/1994).*

1. Nei contratti relativi a lavori, le stazioni appaltanti verificano, nei termini e con le modalità stabiliti nel regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 93, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente.

2. Nei contratti aventi ad oggetto la sola esecuzione dei lavori, la verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento. Nei contratti aventi ad oggetto l'esecuzione e la progettazione esecutiva, ovvero l'esecuzione e la progettazione definitiva ed esecutiva, la verifica del progetto preliminare e di quello definitivo redatti a cura della stazione appaltante hanno luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento, e la verifica dei progetti redatti dall'offerente hanno luogo prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori.

3. Al fine di accertare l'unità progettuale, il responsabile del procedimento, nei modi disciplinati dal regolamento, prima dell'approvazione del progetto e in contraddittorio con il progettista, verifica la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o preliminare. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.

4. Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziare per la realizzazione delle opere.

4-bis. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica deve essere munito, dalla data di accettazione dell'incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica, avente le caratteristiche indicate nel regolamento. Il premio relativo a tale copertura assicurativa, per i soggetti interni alla stazione appaltante, è a carico per intero dell'amministrazione di appartenenza ed è ricompreso all'interno del quadro economico; l'amministrazione di appartenenza vi deve obbligatoriamente provvedere entro la data di validazione del progetto. Il premio è a carico del soggetto affidatario, qualora questi sia soggetto esterno.

5. Con il regolamento sono disciplinate le modalità di verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:

a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;



b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento;

c).

6. Il regolamento disciplina modalità semplificate di verifica dei progetti eventualmente richiesti nei contratti relativi a servizi e forniture, nel rispetto dei commi che precedono, in quanto compatibili.

Art. 112-bis. *Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro.*

1. Per i lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni di euro, da affidarsi con la procedura ristretta di cui all'art. 55 comma 6, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a base di gara è indetta una consultazione preliminare, garantendo il contraddittorio tra le parti. Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), è pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 2010, n. 288, S.O.

Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure urgenti per la crescita del Paese):

“Art. 9. *Disposizioni sulle professioni regolamentate*

1. (Omissis).;

2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali. Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente

periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

3. - 4. - 5. - 6. - 7. - 8. (Omissis).”.

Il decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), è stato pubblicato nella Gazz. Uff. 22 agosto 2012, n. 195.

Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.):

“Art. 17. *Regolamenti.*

1. - 2. (Omissis).;

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità subordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. - 4. ter. (Omissis).”.

Note all'art. 1:

Per il capo IV, titolo I, parte II del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, vedi nelle note alle premesse.

Si riporta il testo dell'ultimo periodo dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, citato alle premesse:

“Art. 9. *Disposizioni sulle professioni regolamentate.*

1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. (Omissis).;

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”.

13G00187

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 novembre 2013.

Modalità per la pubblicazione dello scadenziario contenente l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 12, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 29, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in materia di decorrenza dell'efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini e imprese;

Visto il comma 1-bis dell'art. 12, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», aggiunto dall'art. 29, comma 3, del citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, che dispone la pubblicazione, sui siti istituzionali delle amministrazioni competenti, di scadenziari contenenti l'indicazione delle date relative alla decorrenza dell'efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti;

Visto, in particolare, l'art. 29, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, che demanda ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, la determinazione delle modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2013 con cui l'on. avv. Gianpiero D'Alia è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2013 con cui al Ministro senza portafoglio on. avv. Gianpiero D'Alia è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2013 recante «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri al Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione e la semplificazione on. avv. Gianpiero D'Alia;

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 29, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, disciplina le modalità di pubblicazione, a cura del responsabile della trasparenza, di uno scadenziario sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti, ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti. Il presente decreto disciplina, altresì, le modalità di comunicazione del predetto scadenziario al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini della pubblicazione riepilogativa degli stessi in un'apposita sezione del sito istituzionale.

2. Fermo restando, per le amministrazioni dello Stato, per gli enti pubblici nazionali e per le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'obbligo di fissare la data di decorrenza dell'efficacia dei nuovi obblighi amministrativi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, il presente decreto, ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applica a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 11, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

3. Ai sensi dell'art. 29, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, per obbligo amministrativo si intende qualunque adempimento, comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti, cui cittadini e imprese sono tenuti nei confronti della pubblica amministrazione.

Art. 2.

Criteri e modalità di pubblicazione dello scadenziario

1. Il responsabile della trasparenza pubblica le informazioni di cui al comma 3, relative ai nuovi obblighi ammi-

nistrativi introdotti, sul sito web istituzionale in apposita area denominata «Scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi», all'interno della sotto-sezione di secondo livello «Oneri informativi per cittadini e imprese», nell'ambito della sotto-sezione di primo livello «Disposizioni generali» della sezione «Amministrazione trasparente», di cui all'allegato A del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. Per facilitare l'accesso ai contenuti dei nuovi obblighi amministrativi, le informazioni di cui al comma 3 sono distinte tra quelle che hanno per destinatari i cittadini e quelle che hanno come destinatari le imprese, e organizzate in successione temporale secondo la data d'inizio dell'efficacia degli obblighi stessi. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici nazionali e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, tenute a fissare, salvo casi particolari, la data di decorrenza dell'efficacia dei nuovi obblighi amministrativi alle date del 1° luglio o del 1° gennaio, pubblicano le informazioni dello scadenziario rispettando l'ordine temporale del 1° luglio, del 1° gennaio e delle altre date eventualmente stabilite ai sensi dell'art. 29, comma 1, del citato decreto-legge n. 69 del 2013.

3. Per ciascun nuovo obbligo amministrativo sono indicati i seguenti dati:


- a) denominazione;
- b) sintesi o breve descrizione del suo contenuto;
- c) riferimento normativo;
- d) collegamento alla pagina del sito contenente le informazioni sull'adempimento dell'obbligo e sul procedimento.

4. Nel rispetto dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 33 del 2013, le amministrazioni aggiornano tempestivamente lo scadenziario a seguito dell'approvazione di ciascun provvedimento che introduce un nuovo obbligo.

Art. 3.

*Trasmissione dei dati
al Dipartimento della funzione pubblica*

1. Le amministrazioni di cui all'art. 29, comma 1, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, comunicano tempestivamente i dati relativi ai nuovi obblighi inseriti nello scadenziario, incluso il link diretto alla pagina web, al Dipartimento della funzione pubblica via pec all'indirizzo protocollo_dfp@mailbox.governo.it, oppure via e-mail all'indirizzo scadenziarioPA@funzionepubblica.it. Nel secondo caso, il Dipartimento della funzione pubblica invia riscontro dell'avvenuta ricezione con lo stesso mezzo. Sulla base delle comunicazioni ricevute, il medesimo Dipartimento pubblica in una apposita sezione del sito istituzionale, facilmente raggiungibile dalla homepage, un riepilogo, in successione temporale, degli scadenziari, distinti per destinatari e per amministrazione competente.



2. Per le amministrazioni di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013, diverse da quelle indicate al comma 1, i collegamenti agli scadenziari pubblicati sui rispettivi siti sono acquisiti e resi accessibili attraverso il portale «Bussola della trasparenza», operativo presso il medesimo Dipartimento, all'indirizzo web www.magellanopa.it/bussola.

Art. 4.

Fase di prima applicazione

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, creano sul proprio sito web istituzionale l'apposita sezione di cui all'art. 2, comma 1.

2. Le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, contestualmente alla pubblicazione degli scadenziari, comunicano gli stessi al Dipartimento della funzione pubblica con le modalità di cui al medesimo art. 3.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2013

*p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
D'ALIA*

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2013

Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 9, foglio n. 171

13A10299

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 9 agosto 2013.

Ammissione al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale per l'anno 2007-2008, per l'anno 2009 e per l'anno 2010-2011.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle

agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e in particolare le domande presentate ai sensi dell'art. 7 che disciplina la presentazione e selezione di progetti di ricerca»;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, n. 4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 («Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297») alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01»;

Viste le «Procedure operative per la valutazione ed il finanziamento dei progetti selezionati dalle JTI ARTEMIS ed ENIAC e dagli art. 169 AAL ed Eurostars» del 28 agosto 2008 ed in particolare le modalità e le percentuali di finanziamento ivi previste;

Vista la Decisione adottata congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento europeo n. 743/2008/CE del 9 luglio 2008 relativa alla partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo (programma EUROSTARS);

Vista la Decisione adottata congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento europeo n. 742/2008/CE del 9 luglio 2008 relativa alla partecipazione della Comunità ad



un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri per il miglioramento della qualità di vita degli anziani attraverso l'uso di nuove tecnologie dell'informazione e delle comunicazione (Programma AAL);

Tenuto conto dell'approvazione della lista dei progetti selezionati nei bandi internazionali AAL ed EUROSTARS;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 dai proponenti italiani partecipanti ai progetti internazionali, ed EUROSTARS e AAL e da queste iniziative selezionati ed ammessi a negoziazione, e visti i relativi esiti istruttori;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali non è prevista la valutazione tecnico scientifica e l'ammissione a finanziamento del comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la direttiva del Ministro dell'11 giugno 2009 prot. n. 5364/GM per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

Tenuto conto della ripartizione delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca degli anni 2007-2008, 2009, 2010-2011 di cui ai decreti direttoriali, rispettivamente, n. 560 del 2 ottobre 2009, n. 19 del 15 febbraio 2010 e n. 332 del 10 giugno 2011;

Considerato che per i progetti proposti per il finanziamento è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Decreta:

Art. 1.

I progetti di ricerca E! 6959 FairWiFi++ EUROSTARS; E! 7449 Memset EUROSTARS; E! 7348 Lipidomel EUROSTARS; E! 7306 Chemexit EUROSTARS; E! 6882 Miles EUROSTARS e AAL T&TNET sono ammessi agli

interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

4. Le erogazioni dei contributi spettanti sono subordinate alla iscrizione in bilancio dei fondi perenti.

5. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa, approvate in ambito comunitario o internazionale, sono automaticamente recepite in ambito nazionale.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro € 2.097.541,00 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sulle disponibilità del Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2007-2008, per l'anno 2009 e per l'anno 2010-2011.

Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2013

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2013

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, registro n. 14, foglio n. 186



Legge 297/1999 Art. 7

Protocollo N. 45

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 45

del 1/03/2012

- Progetto di Ricerca

Titolo: EI 6969 FairWiFi++ EUROSTARS Low-consumption customized WiFi-standard components to guarantee Quality of Services in indoor/outdoor environments.

Inizio: 08/11/2012

Durata Mesi: 30 mesi

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 1/03/2012, data di protocollo della domanda

- Ragione Sociale/Denominazione Ditte:

ADANT Srl**Padova**

- Costo Totale ammesso Euro 278.400,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 278.400,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 0,00
- al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

| | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale | Totale |
|--------------------------|---------------------|-----------------------|------------|
| Eleggibile lettera a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eleggibile lettera c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elegg. Ob.2/ Phasing Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Non Eleggibile | 278.400,00 | 0,00 | 278.400,00 |
| Extra UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 278.400,00 | 0,00 | 278.400,00 |

Sezione C - Forma e Misura dell'intervento del Progetto

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale 50% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 25 % dei costi ammissibili

- Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro 139.200,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7

Protocollo N. 214

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 214

del 07/09/2012

- Progetto di Ricerca

Titolo: E! 7449 Memset EUROSTARS : MEMs adjuStable E-band filTers

Inizio: 01/04/2013

Durata Mesi: 24 mesi

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 07/09/2012, data di protocollo della domanda

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta:

RF Microtech s.r.l.**Perugia****Fondazione Bruno Kessler****Trento**

- Costo Totale ammesso

Euro 599.955,00

- di cui Attività di Ricerca Industriale

Euro 538.625,00

- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo

Euro 61.330,00

- al netto di recuperi pari a

Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

| | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale | Totale |
|--------------------------|---------------------|-----------------------|------------|
| Eleggibile lettera a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eleggibile lettera c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elegg. Ob.2/ Phasing Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Non Eleggibile | 538.625,00 | 61.330,00 | 599.955,00 |
| Extra UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 538.625,00 | 61.330,00 | 599.955,00 |

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale

50% dei costi ammissibili

- Attività di Sviluppo sperimentale

25 % dei costi ammissibili

- Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa

fino a Euro 284.645,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7

Protocollo N. 215

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 215

del 07/09/2012

- Progetto di Ricerca

Titolo: EI 7348 Lipidomel EUROSARS: New nutritional approach to develop a dietary ingredient against excess weight- and oxidative stress-induced disorders

Inizio: 21/02/2013

Durata Mesi: 36 mesi

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 07/09/2012, data di protocollo della domanda

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta:

LIPINUTRAGEN s.r.l.

Bologna

CNR – ISOF

Bologna

- Costo Totale ammesso

Euro 330.780,00

- di cui Attività di Ricerca Industriale

Euro 330.780,00

- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo

Euro 0,00

- al netto di recuperi pari a

Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

| | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale | Totale |
|--------------------------|---------------------|-----------------------|------------|
| Eleggibile lettera a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eleggibile lettera c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elegg. Ob.2/ Phasing Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Non Eleggibile | 330.780,00 | 0,00 | 330.780,00 |
| Extra UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 330.780,00 | 0,00 | 330.780,00 |

Sezione C - Forma e Misura dell'intervento del Progetto

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale

50% dei costi ammissibili


- Attività di Sviluppo sperimentale

25 % dei costi ammissibili

- Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa

fino a Euro 165.390,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7

Protocollo N. 216

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 216 del 07/09/2012

- Progetto di Ricerca E! 7306 Chemexit EUROSTARS

Titolo: Novel therapeutic approaches for resolution of inflammation

Inizio: 07/12/2012

Durata Mesi: 36 mesi

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 07/09/2012, data di protocollo della domanda

- Ragione Sociale/Denominazione Ditte:

Axxam s.p.a.

Presso (MI)

Humanitas Mirasole s.p.a

Rozzano (MI)

- Costo Totale ammesso Euro 1.616.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.616.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 0,00
- al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

| | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale | Totale |
|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| Eleggibile lettera a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eleggibile lettera c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elegg. Ob.2/ Phasing Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Non Eleggibile | 1.616.000,00 | 0,00 | 1.616.000,00 |
| Extra UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 1.616.000,00 | 0,00 | 1.616.000,00 |


Sezione C - Forma e Misura dell'intervento del Progetto

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale 50% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 25 % dei costi ammissibili

- Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro 808.000,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7

Protocollo N. 52

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 52 del 01/03/2012

- Progetto di Ricerca EI 6382 Miles EUROSTARS

Titolo: Novel therapeutic approaches for resolution of inflammation

Inizio: 11/06/2012

Durata Mesi: 36 mesi

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 01/03/2012, data di protocollo della domanda

- Ragione Sociale/Denominazione Ditte:

GEM Elettronica s.r.l.

Ascoli Piceno

C.N.R. Istituto Nanoscienze

Pisa

- Costo Totale ammesso Euro 1.228.625,00

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 956.938,00

- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 271.687,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

| | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale | Totale |
|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| Eleggibile lettera a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eleggibile lettera c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elegg. Ob.2/ Phasing Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Non Eleggibile | 956.938,00 | 271.687,00 | 1.228.625,00 |
| Extra UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 956.938,00 | 271.687,00 | 1.228.625,00 |

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca Industriale 50% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 25 % dei costi ammissibili

- Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro 546.390,75

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7

Protocollo N.216

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 216 del 30/09/2011
- Progetto di Ricerca
Titolo: AAL- T&Tnet Travel and Transport solutions through emotional-social

Inizio: 01/07/2012

Durata Mesi: 36 mesi

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 30/09/2011, data di protocollo della domanda

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta:

Santer Replay Spa**MILANO**

- Costo Totale ammesso Euro 253.222,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 220.222,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 33.000,00
- al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B: Imputazione territoriale costi ammessi:

| | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale | Totale |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|------------|
| Eleggibile lettera a) | | | |
| Eleggibile lettera c) | | | |
| Elegg. Ob.2 / Phasing Out | | | |
| Non Eleggibile | 220.222,00 | 175.217,00 | 362.439,00 |
| Extra UE | | | |
| Totale | 220.222,00 | 175.217,00 | 362.439,00 |

Sezione C: Forma e Misura dell'Intervento

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:
 - Attività di ricerca industriale 50% dei costi ammissibili
 - Attività di Sviluppo sperimentale 25 % dei costi ammissibili
- Agevolazioni totali deliberate
 - Contributo nella Spesa fino a Euro 153.915,25

Sezione D - Condizioni Specifiche

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 ottobre 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Makuri».

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;


Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 21 giugno 2013 dall'impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l., con sede legale in Grassobbio (Bergamo), via Zanica n. 19, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato MAKURI, contenete la sostanza attiva clodinafop-propargyl l'antidoto agronomico Cloquintocet-mexyl, uguale al prodotto di riferimento denominato Trace registrato al n. 13736 con decreto direttoriale in data 7 giugno 2011, modificato successivamente con decreto in data 22 maggio 2012, dell'Impresa medesima;



Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Trace registrato al n. 13736;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 28 settembre 2012;

Visto il decreto del 23 giugno 2006 di inclusione della sostanza attiva Clodinafop-propargyl, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 gennaio 2017 in attuazione della direttiva 2006/39/EC della Commissione del 12 aprile 2006;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 gennaio 2017, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 gennaio 2017, l'impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l., con sede legale in Grassobbio (Bergamo), via Zanica n. 19, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato MAKURI con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 250 - 750; L 1 - 3.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa: Sipcam S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi).

Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento dell'Impresa: Agan Chemical Manufacturers Ltd - 77100 Ashdod (Israele).


Il prodotto suddetto è registrato al n. 15847.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2013

Il direttore generale: BORRELLO



ALLEGATO

MAKURI

(concentrato emulsionabile)

ERBICIDA SELETTIVO PER GRANO TENERO E GRANO DURO

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un erbicida granicida selettivo per grano tenero e grano duro, per applicazioni di post-emergenza. È assorbito dalle infestanti per via fogliare e traslocato ai tessuti meristematici delle piante.
Infestanti controllate:
Alopecurus myosuroides (roda di topo), Avena spp. (avena), Phalaris spp. (Falange), Lolium multiflorum, Lolium rigidum (foglio), Awa trivialis (finarola comune).
I risultati migliori si ottengono da applicazioni su infestanti in attiva crescita.

CAVITÀ E MODALITÀ D'IMPIEGO
EPOCA DI INTERVENTO – Post-emergenza con cultura che abbia almeno 3 foglie ed infestanti fra lo stadio di tre foglie e quello di levità.
Per i trattamenti su Lolium si raccomanda di non superare lo stadio di accrescimento dell'infestante.
Trattare con le normali attrezzature da diserbo impiegando volumi d'acqua di 100-400 L/ha.
DOSE: 750 mL/ha.
È possibile effettuare un solo trattamento per ciclo colturale.

PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DI IRRORAZIONE
Riempiere la botte per un terzo, aggiungere il quantitativo necessario di prodotto, quindi completare il riempimento della botte con agitazione in funzione. Non lasciare la miscela nel serbatoio più tempo del necessario per la distribuzione.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è compatibile con i più comuni prodotti diserbanti normalmente impiegati in post-emergenza dei cereali. La miscela con 2,4D e MCPA può portare a un ridotto controllo delle infestanti graminacee.
Avvertenze: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Inoltre devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
L'uso ripetuto del prodotto e di erbicidi con stessa modalità d'azione può portare alla selezione di piante resistenti. La scelta di appropriati profumi agronomiche può ridurre le possibilità di insorgenza di fenomeni di resistenza.

MAKURI
Composizione:
diiodofop-propargyl puro g 7,96 (=80 g/L)
cloquintocet-mesyl puro g 1,92 (=20 g/L)
coformulanti q.b. a 100 g
Contiene nifedipina aromatizzata pesante

FRASI DI RISCHIO:
Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Tenere lontano dalla portata dei bambini. Tenere lontano da alimenti mangerecci e da bevande. Non mangiare, né bere né fumare durante l'impiego. Non distanziare il prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

MAKHESHIM AGAN ITALIA srl
VIA ZANICA 19- 24050 GRASSOBBIO (BG) – Tel 035/328811

Stabilimento di produzione:
AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd – 77100 Ashdod (Israele)
Stabilimento di confezionamento:
SPICAM S.p.A. - Solzano sul Lario (Lug)
Distribuite da:
SUNITHO CHEMICAL ITALIA S.r.l. - Milano (MI)
Autorizzazione Ministero della Salute n. del
Contenuto: ml. 250-750; L 1-3 Parità n. voli libero

Prescrizioni supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
diiodofop-propargyl 22,2%;
cloquintocet-mesyl 5,5%
le quali, separatamente, provocano sintomi di intossicazione specifici (allevati solo su animali da laboratorio).
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antidiveni

Dopo il trattamento, prima di rientrare in campo, attendere l'assieptura della vegetazione, a meno che si indossino adeguati indumenti protettivi.

PITTOSSICITÀ

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

**NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER
L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME
VIGENTI**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON
DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**

11 8 OTT. 2013

*Etichetta Autorizzata con Decreto Ministeriale del.....

DECRETO 18 ottobre 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Subitex».

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 24 luglio 2013 dall'impresa Bayer CropScience S.r.l. con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Subitex», contenete le sostanze attive terbutilazina e flufenacet, uguale al prodotto di riferimento denominato Aspect registrato al n. 11944 con D.D. in data 19 dicembre 2003, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 7 maggio 2012, dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento «Aspect» registrato al n. 11944;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 28 settembre 2012, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Visto il decreto ministeriale del 2 giugno 2004 di recepimento della direttiva 2003/84/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva flufenacet nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;



Visto il regolamento 823/2012 del 14 settembre 2012 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le date di scadenza dell'approvazione di alcune sostanze attive tra cui il fipenacet, la cui inclusione approvazione risulta quindi prorogata al 31 ottobre 2016;

Visto il regolamento 823/2012 del 16 agosto 2011 che approva la sostanza attiva terbutilazina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione, approvando la sostanza attiva in questione fino al 31 dicembre 2021;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive componenti;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2021, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, l'impresa Bayer CropScience S.r.l., con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SUBITEX con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 250 - 500; 1 l - 2 - 2,5 - 5 - 10 - 20.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'impresa: Sipcam S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi), nonché confezionato presso lo stabilimento dell'impresa: Bayer CropScience S.r.l. - Filago (Bergamo).

Il prodotto è importato in confezioni pronte dagli stabilimenti delle imprese estere:

Bayer SAS - Villefranche (Francia);

Bayer CropScience AG - Industriepark Hoechst - Francoforte (Germania).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15862.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2013


Il direttore generale: BORRELLO



SUBITEX[®]

**Diserbante di pre emergenza e di post emergenza precoce del mais
SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC)**

| | |
|--|--|
| SUBITEX[®] | |
| COMPOSIZIONE
100 g di SUBITEX [®] contengono
29 g (333 g/l) di terbutilazina puro
17,4 g (200 g/l) di flufenacet puro
coformulanti quanto basta a 100. | |
| FRASI DI RISCHIO: nocivo per ingestione. Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. | |
| CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. | |
| Titolare dell'autorizzazione: | Bayer CropScience S.r.l. – 20156 Milano - V.le Certosa 130 – Tel. 02/3972.1 |
| Officina di produzione e confezionamento: | Bayer S.A.S. - Villefranche (Francia);
Bayer CropScience AG – Industriepark Hoechst - Francoforte – Germania;
SIPCAM S.p.A. – Salerano sul Lambro (Lodi) |
| Officina di confezionamento | Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG) |
| Registrazione Ministero della Salute n° del | |
| Contenuto netto: 250-500 ml; 1-2-2,5-5-10-20 l | |
| Partita n°: | |

**NOCIVO****PERICOLOSO
PER
L'AMBIENTE****INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: flufenacet 17,4% e terbutilazina 29 %, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

FLUFENACET

Sintomi di intossicazione: non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; nelle prove sperimentali eseguite sugli animali si sono rilevati i seguenti sintomi non specifici: atassia, respirazione difficoltosa ed ipoattività. Terapia sintomatica

TERBUTILAZINA

Sintomi: non specifici e rilevati su animali con superdosaggi. Apatia, sonnolenza, difficoltà respiratoria, salivazione. Terapia sintomatica.

Consultare un Centro antiveleni.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia maggiore dell'80% e, comunque, nelle aree vulnerabili identificate ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dai corpi idrici superficiali.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

ISTRUZIONI PER L'USO

SUBITEX è un diserbante per il controllo della flora infestante del mais. Il prodotto agisce prevalentemente per assorbimento radicale sulle malerbe in fase di germinazione o da poco emerse (nello stadio di plantula). La sua persistenza d'azione copre il periodo di sensibilità della coltura alla competizione della flora infestante.

EPOCA D'IMPIEGO:

Pre-emergenza e post-emergenza precoce entro la seconda foglia del mais.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

18 OTT. 2013



SPETTRO D'AZIONE

INFESTANTI GRAMINACEE CONTROLLATE: *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella), *Echinochloa crus-galli* (Giavone comune), *Panicum dichotomiflorum* (Giavone americano), *Panicum miliaceum* (Pabbio), *Panicum capillare* (Pabbio), *Setaria* spp. (Panicastrella), *Sorghum halepense* (Sorghetta, da seme).

INFESTANTI DICOTILEDONI CONTROLLATE: *Amaranthus lividus* (Amaranto livido), *Amaranthus retroflexus* (Amaranto comune), *Ammi maius* (Visnaga), *Anagallis arvensis* (Centonchio), *Bidens* spp. (Forbicina), *Chenopodium album* (Farinello comune), *Chenopodium polisperum* (Polisporo), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Hibiscus trionum* (Ibisco vescicoso), *Geranium* spp. (Geranio), *Matricaria chamomilla* (Camomilla comune), *Mercurialis annua* (Mercorella), *Polygonum aviculare* (Correggiola), *Polygonum convolvulus* (Convolvolo nero), *Polygonum lapathifolium* (Persicaria maggiore), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Portulaca oleracea* (Erba porcellana), *Rapistrum rugosum* (Miagro peloso), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Stellaria media* (Centocchio).

DOSE D'IMPIEGO

2,25 l/ha nei terreni sabbiosi e limoso sabbiosi. Non utilizzare su terreni con contenuto di sabbia superiore all'80%.

2,5 l/ha nei terreni argillosi e limoso argillosi

VOLUME DI APPLICAZIONE 200 - 400 l/ha

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Disciogliere la dose prevista di SUBITEX nel serbatoio dell'irroratrice riempito per circa un quarto della sua capacità, o nel premiscelatore, se l'irroratrice ne è dotata, mantenendo l'agitatore in movimento. Portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali soste. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.

AVVERTENZE AGRONOMICHE

- In seguito a ristagni idrici, non applicare il prodotto su colture non ancora emerse o sofferenti.
- Nei terreni torbosi, il prodotto non è efficace.
- In caso di fallimento della coltura principale e' possibile riseminare mais senza attesa e sorgo dopo almeno un mese dal trattamento.
- Il prodotto è fitotossico per tutte le colture non autorizzate. Evitare la deriva o la contaminazione accidentale su colture adiacenti la coltura di mais da trattare.
- Un andamento climatico siccitoso dopo il trattamento può ridurre l'efficacia.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Intervallo di sicurezza: non richiesto dato il tipo di impiego

Attenzione:

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Non applicare con i mezzi aerei.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Operare in assenza di vento.


Da non vendersi sfuso.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

Conservare al riparo dall'umidità.



® Marchio registrato

www.bayercropscience.it

24.07.2013

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

11.8 OTT. 2013



DECRETO 11 novembre 2013.

Permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario Zamox Riso, ai sensi dell'art. 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Salute;

Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della Salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 52 concernente il commercio parallelo;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004 n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 17 luglio 2012, e successive integrazioni di cui l'ultima in data 15 maggio 2013, con cui l'Impresa Genetti S.r.l., con sede in Merano (BZ), via Parini n. 4a, ha richiesto, ai sensi dell'art. 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009, il permesso di commercio parallelo dalla Ungheria del prodotto PULSAR 40 SL, ivi registrato al n. 46424/2004 a nome dell'Impresa Basf Agro (CH), con sede legale in Wädenswil (AU);

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di riferimento Beyond autorizzato in Italia al n. 10925 a nome dell'Impresa Basf Italia S.p.a.;

Accertato che sono rispettate le condizioni di cui all'art. 52, paragrafo 3, lettera a, b, c, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che l'Impresa Genetti S.r.l. ha chiesto di denominare il prodotto importato con il nome Zamox Riso;

Accertata la conformità dell'etichetta da apporre sulle confezioni del prodotto oggetto di commercio parallelo, all'etichetta del prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia;

Visto il versamento effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio del presente permesso;

Decreta:

1. È rilasciato, fino al 31 luglio 2016, all'Impresa Genetti S.r.l., con sede in Merano (BZ), il permesso n. 15727 di commercio parallelo del prodotto fitosanitario denominato Zamox Riso, proveniente dall'Ungheria, ed ivi autorizzato al n. 46424/2004 con la denominazione PULSAR 40 SL.

2. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.


3. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta.

4. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da 10,5-1-3-5.

Il presente decreto verrà notificato, in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2013

Il direttore generale: BORRELLO



ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dall'Ungheria ai sensi del Regolamento 1107/2009, Art. 52

Zamox Riso

Erbicida per varietà tolleranti agli erbicidi imidazolinoni di riso e girasole
Concentrato solubile (SL)



Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:
Imazamox puro g 3,7 (40g/l)
Coformulati q.b. g 100

FRASI DI RISCHIO:

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

PERICOLOSO
PER
L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA:

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni specialistiche informative in materia di sicurezza. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

Titolare della registrazione in Ungheria:

BASF Agro B.V. - Moosacherstr. 2 - 8820 Wädenswil/Au
Nr. di registrazione: 46424/2004

Importato dall'Ungheria da:

Genetti Srl, Via Parini 4-a, 39012 Merano (BZ)
Tel: +39-0473-550215 - 340-0620938

Officina di riconfezionamento/rietichettatura:

DENKA INTERNATIONAL BV - P.O. Box 3770 AH Barneveld
Agrokemya RT - Sellye, Sosvetfiktal ut7, H-7960 Sellye (HU)

Registrazione n. 15727 Ministero della Salute del 11/11/2013

Contenuto netto: Litri 0,5-1-3-5

Partita:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Norme di sicurezza. Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

MECCANISMO D'AZIONE:

Il prodotto penetra velocemente nelle malerbe sensibili, per assorbimento sia foglia sia radicale. Esso è quindi traslocato verso i punti d'accrescimento (meristemi) dei germogli e delle radici, dove causa il rapido arresto della crescita delle malerbe, il loro progressivo ingiallimento ed infine la loro morte, che in genere sopraggiunge circa 10 giorni dopo l'applicazione.

Zamox Riso svolge al meglio sua attività erbicida quando impiegato su infestanti in attiva crescita e nei primi stadi di sviluppo.

SPETTRO D'AZIONE

Le malerbe sensibili sono: *Abutilon theophrasti* (cencio molle), *Amaranthus* spp. (amaranto), *Atriplex patula* (atriplice), *Capsella bursa-pastoris* (borsapastore comune), *Datura stamonium* (stamonio comune), *Myagrum perfoliatum* (magro liscio), *Polygonum* spp. (poligoni), *Raphanus* spp. (ravanelli), *Sinapis* spp. (senape), *Solanum nigrum* (erba morella), *Stachys annua* (stregona annuale) e *Xanthium* spp. (nappole).

Le malerbe mediamente sensibili sono: *Alopecurus myosuroides* (coda di volpe), *Avena* spp. (avena), *Lamium* spp. (falsa orfica), *Lolium* spp. (loglio), *Orbanchis* spp. (succiamelle).

Le malerbe della risaia sensibili sono: *Alisma plantago-aquatica* (piantaggine acquatica), *Butomus umbellatus* (giunco fiorito), *Echinochloa crus-galli* (giavoni rossi), *Heteranthera reniformis* (eterantera a foglia reniforme), *Oryza* spp. (riso crodo) e *Scirpus* spp. (lische).

Le malerbe della risaia mediamente sensibili sono: *Echinochloa erecta* (giavone bianco), *Cyperus* spp. (zigoli) e *Paranichia dichotomiflorum* (panico delle risaie).

L'efficacia del prodotto può essere ridotta in presenza di biotipi infestanti resistenti agli inibitori di ALS/AHAS (acetato lattato sintesi), come le soloniluree, triazopiridine e imidazolinoni.

DOSI EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO

Su GIRASOLE, di varietà tolleranti agli erbicidi imidazolinoni, impiegare una dose di 0,75 - 1,25 l/ha, diluita in un volume d'acqua di 200-600 l/ha. Trattare in post-emergenza, quando la cultura è in uno stadio di sviluppo compreso tra le 2 e le 6 foglie.

Su RISO di varietà tolleranti agli erbicidi imidazolinoni: per la lotta di riso crodo e ad altre infestanti. **Zamox Riso**, diluito in un volume d'acqua di 200-300 l/ha. Deve essere impiegato come sotto riportato.

Riso seminato in acqua - Eseguire il primo trattamento con 0,875 l/ha di **Zamox Riso** in miscela di DASH HC alla concentrazione 0,5% (0,5 litri ogni 100 litri d'acqua) su terreno saturo d'acqua e con cultura allo stadio di 3-4 foglie. Risomergere la risaia 3-4 giorni dopo il trattamento. Ripetere il trattamento su terreno saturo d'acqua

con e con riso allo stadio di 1-4 culmi accestimento (circa 2-3 settimane dopo il primo trattamento). Risomergere la risaia dopo 3-4 giorni. La dose massima annua di **Zamox Riso** è di 1,75 l/ha. **Riso seminato in asciutta** - Eseguire il primo trattamento con 0,875 l/ha di **Zamox Riso** in miscela con DASH HC alla concentrazione 0,5% (0,5 litri ogni 100 litri d'acqua), con cultura allo stadio di 2-3 foglie eseguire dopo 3-4 giorni una bagnatura/sommerione. Ripetere il trattamento su risaia sgrondata con 0,875 l/ha di **Zamox Riso** con riso allo stadio di 1-2 culmi accestimento e risomergere la risaia dopo 3-4 giorni dal secondo intervento. La dose massima annua è di 1,75 l/ha di **Zamox Riso**.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:

Il prodotto contiene un p.a. inibitore dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di malerbe resistenti, si consiglia di alternare o miscelare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.

Avvertenza: Nei 10 giorni seguenti al trattamento non far defluire l'acqua dalla risaia.

Per salvaguardare al massimo l'efficacia della tecnologia che si basa sulla tolleranza della varietà di riso agli erbicidi imidazolinoni, si raccomandano le seguenti pratiche agronomiche:

- per ogni ciclo culturale, l'uso di semente certificata
- per il controllo del riso crodo, l'alternanza di erbicidi con differente meccanismo d'azione.

In caso di dubbi sull'opportunità o sulle modalità d'impiego del prodotto si consiglia di rivolgersi al servizio tecnico di BASF.

Avvertenza: per proteggere le acque sotterranee non applicare su suolo con tessitura sabbiosa.


FITOTOSSICITÀ

Qualche transitorio rallentamento vegetativo può tuttavia verificarsi, se si diserbano colture in condizioni di forte stress (per es. per siccità o caldo eccessivo). Se si deve sostituire la cultura diserbata oltre alle stesse colture autorizzate, possono esser seminate: cecce, trifoglio, insalata e radicchio.

Lasciar trascorrere almeno 4 mesi prima di seminare in successione alla cultura trattata: cavoli, orzo, patata, pomodoro, varietà di frumento o di girasole o ibridi di mais non dichiaratamente resistenti agli imidazolinoni. Barbietola da zucchero e colza possono essere seminate solo **6 mesi** dopo il trattamento, previa aratura del terreno.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta: Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale 11 novembre 2013



DECRETO 11 novembre 2013.

Permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario ZAMOX 40, ai sensi dell'art. 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Salute;

Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della Salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 52 concernente il commercio parallelo;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004 n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi

di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 17 luglio 2012, e successive integrazioni di cui l'ultima in data 15 maggio 2013, con cui l'Impresa Genetti Srl, con sede in Merano (BZ), via Parini 4a, ha richiesto ai sensi dell'art. 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009, il permesso di commercio parallelo dalla Ungheria del prodotto PULSAR 40 SL, ivi registrato al n. 46424/2004 a nome dell'Impresa Basf Agro (CH), con sede legale in Wädenswil (AU);

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di riferimento TUAREG autorizzato in Italia al n. 12010 a nome dell'Impresa Basf Italia Spa;

Accertato che sono rispettate le condizioni di cui all'art. 52, par. 3, lettera a, b, c, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che l'Impresa Genetti Srl ha chiesto di denominare il prodotto importato con il nome ZAMOX 40;

Accertata la conformità dell'etichetta da apporre sulle confezioni del prodotto oggetto di commercio parallelo, all'etichetta del prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia;

Visto il versamento effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio del presente permesso;

Decreta

1. È rilasciato, fino al 31 luglio 2016, all'Impresa Genetti Srl, con sede in Merano (BZ), il permesso n. 15726 di commercio parallelo del prodotto fitosanitario denominato ZAMOX 40, proveniente dall'Ungheria, ed ivi autorizzato al n. 46424/2004 con la denominazione PULSAR 40 SL.

2. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.


3. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta.

4. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da 1 0,5-1-2,5-3-5.

Il presente decreto verrà notificato, in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2013

Il direttore generale: BORRELLO



ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dall'Ungheria, ai sensi del Regolamento 1107/2009, Art. 52

ZAMOX 40
Erbicida per soia ed erba medica
Liquido solubile



Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:
Imazamox puro g 3,7 (40 g/l)
Coformulati q.b. g 100

FRASI DI RISCHIO:
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza. Non gettare i residui nella fognatura. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

Importato da:
Genetti Srl, Via Parini 4-a, 39012 Merano (BZ)
Tel: +39-0473-550215 – 340-0620938

Registrazione n. 15726 del 11/11/2013 del Ministero della Salute

Officine di rietchettatura / riconfezionamento:
DENKA INTERNATIONAL BV – P.O. Box 3770 AH Barneveld
Agrokemia RT, Sellye, Sösvetkí ut, 7, H-7960 Sellye (HU)

Contenuto netto: Litri 0,5-1-2,5-3-5

Partita n.:

NORME DI SICUREZZA
Attenzione: manipolare con prudenza. Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveneni

ATTENZIONE DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere

rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

CARATTERISTICHE D'AZIONE

Il prodotto agisce sulle piante infestanti per assorbimento fogliare e radicale, penetra velocemente nelle piante e viene traslocato verso i punti di accrescimento (tessuti meristemici) sia dei germogli che delle radici dove causa subito un rapido arresto della crescita seguito da progressivo ingiallimento delle erbe e quindi la morte, che sopraggiunge in genere circa 10 giorni dopo l'applicazione.

SPETTRO D'AZIONE:

Le infestanti controllate sono: *Alopecurus myosuroides* (coda di volpe), *Amaranthus* spp. (amaranto), *Abutilon theophrasti* (cencio molle), *Atriplex patula* (atriplex), *Daucus carota* (carota selvatica), *Datura stramonium* (stramonio), *Lolium* spp. (loglio), *Sinapis* spp. (senape), *Raphanus* spp. (rapastrello), *Capsella bursa pastoris* (borsapastore), *Polygonum* spp. (poligoni), *Solanum* spp. (erba morella), *Stachys annua* (betonica), *Xanthium* spp. (nappola).

La massima efficacia si raggiunge su infestanti appena emerse e comunque non oltre lo stadio di 2-4 foglie vere per le dicotiledoni e di 1-3 foglie per le graminacee.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Erba medica, impiegare a 0,75 – 1,0 l/ha,

Soia impiegare a 1-1,250 l/ha

Diluire la dose in un volume d'acqua da 300 a 600 l/ha. Usare esclusivamente la dose più alta se al momento del trattamento le piante infestanti dicotiledoni si trovassero oltre lo stadio delle 4 foglie ovvero se si riscontrasse una elevata presenza di graminacee infestanti. In presenza di rilevante infestazioni di graminacee si consiglia di aggiungere un graminicida specifico.

EPOCA DI IMPIEGO

Post-emergenza precoce: su soia ed erba medica il prodotto va applicato quando le colture hanno differenziato le prime 2-4 foglie vere, nel caso della erba medica quando ha raggiunto i 4 cm di altezza.

FITOTOSSICITÀ

Se applicato alle dosi e con le modalità prescritte il prodotto risulta selettivo sulle colture raccomandate, tuttavia qualche transitorio rallentamento vegetativo potrebbe verificarsi se si effettua il trattamento su colture che si trovano in condizioni di forte stress (per es. dovuto a siccità o caldo eccessivo). Nel caso che si debba sostituire la coltura diserbata, oltre alle stesse specie possono essere seminate fava, ceci, trifoglio, insalata e radicchio. Lasciar trascorrere un periodo di almeno 4 mesi prima di poter seminare in successione alla coltura trattata: cavoli, girasole, orzo, patata, pomodoro, nonché varietà di frumento o ibridi di mais non dichiaratamente resistenti agli imidazolinoni. Barbabietola da zucchero e colza possono essere seminate solo dopo 6 mesi dal trattamento, previa aratura del terreno.

AVVERTENZE: per proteggere le acque sotterranee non applicare sul suolo con tessitura sabbiosa.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto può essere miscelato con cycloxydim, erbicida ad azione graminicida specifica.

Sospendere i trattamenti 40 giorni prima della raccolta per erba medica e 100 giorni per soia.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua. Per evitare rischi per l'uomo per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

DA NON VENDERE SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale 11 novembre 2013

13A10471

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 novembre 2013.

Aggiornamento dei corrispettivi per il servizio di controllo di sicurezza sul passeggero e sul bagaglio a mano al seguito negli aeroporti di Verona, Olbia, Treviso, Genova, Trieste, Forlì, Ancona e Parma.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1992, n. 217, che consente l'affidamento in concessione dei servizi di controllo esistenti nell'ambito aeroportuale per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle forze di polizia;


Visto il decreto interministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, di approvazione del regolamento recante norme

di attuazione dell'art. 5, comma 2, della citata legge n. 217/1992, in materia di affidamento dei servizi di sicurezza negli aeroporti;

Visti l'art. 5, comma 3, del citato decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge n. 217/1992 e l'art. 8 del citato regolamento di attuazione, approvato con decreto interministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, che attribuiscono al Ministro dei trasporti e della navigazione, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la competenza di determinare, con proprio decreto, gli importi dovuti all'erario dal concessionario e quelli posti a carico dell'utente che, effettivamente, ne fruisce a copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio reso;

Viste le disposizioni del Programma Nazionale di Sicurezza approvate, a seguito dei fatti dell'11 settembre 2001, dal Comitato interministeriale per la sicurezza dei trasporti aerei e degli aeroporti (C.I.S.A.);

Visto il Regolamento n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, pubblicato nella GUCE del 30 dicembre 2002, che detta disposizioni comuni per la sicurezza dell'aviazione civile, alle cui linee essenziali si è già uniformato il Programma Nazionale di Sicurezza in precedenza richiamato e successivi aggiornamenti;



Visti i decreti ministeriali 5 luglio 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 1999), 14 dicembre 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2001) 21 dicembre 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2001), 14 marzo 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2003), 31 marzo 2004 (Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2004), 23 dicembre 2004 (Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2005) e 13 luglio 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2005), relativi alla fissazione dei corrispettivi per il servizio di controllo di sicurezza sul passeggero e sul bagaglio a mano al seguito in ambito aeroportuale, con i quali, in attesa della definitiva determinazione dei corrispettivi previsti dall'art. 5, comma 3 della legge 217/1992 e dell'art. 8 del decreto interministeriale n. 85/1999, è stato fissato e successivamente prorogato, a titolo di contributo per la copertura dei costi del servizio di controllo di sicurezza relativo ai passeggeri ed al bagaglio a mano al seguito, un onere aggiuntivo ai diritti di imbarco passeggeri di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, pari a 1,81 €;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2005), con il quale è stato fissato l'ammontare del canone concessorio, dovuto all'erario dal concessionario per l'affidamento dei servizi di sicurezza in ambito aeroportuale;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 2006 (Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2006), che ha stabilito che la misura dei corrispettivi per il servizio di controllo di sicurezza sui passeggeri e sui bagagli a mano rimane provvisoriamente fissata ai valori già determinati con decreto ministeriale 21 dicembre 2001, fino alla stipula dei contratti di programma tra i singoli gestori aeroportuali e l'ENAC;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, coordinato con la legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248, ed in particolare l'art. 11-*duodecies* che prevede che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti individui, mediante decreto, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'Interno, le attività necessarie a garantire la sicurezza aeroportuale, relative al controllo bagagli e passeggeri - lo svolgimento delle quali è affidato ai gestori aeroportuali ed ai vettori - individuando le diverse competenze e responsabilità agli stessi assegnate;

Vista la nota n. 900216 del 17 gennaio 2006, con la quale l'ENAC è stato invitato a predisporre la relazione istruttoria, così come previsto nel medesimo art. 11-*duodecies* della sopra citata legge;

Visto l'art. 11-*nonies*, comma a) della citata legge n. 248/2005 che prevede che la misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, venga determinata, per i singoli aeroporti, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE;

Visto altresì l'art. 11-*nonies*, comma b), che stabilisce che la sopra citata metodologia si applica anche per la determinazione dei corrispettivi di sicurezza previsti dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1992;

Visto il foglio prot. 4903 della Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo del 15 ottobre 2012, con il quale è stato chiesto all'ENAC l'aggiornamento dei corrispettivi per i controlli di sicurezza in ambito aereo-

portuale per gli scali di Verona, Olbia, Treviso, Genova, Trieste, Forlì, Ancona e Parma, anche alla luce di quanto rappresentato nella nota 27 ottobre 2008, prot. 5363;

Vista la nota prot. 0013509/CSE del 1° febbraio 2013, con cui l'Ente ha trasmesso le risultanze dell'istruttoria per la determinazione dei suddetti corrispettivi;

Considerato che in attesa della predetta relazione istruttoria, richiesta all'ENAC con nota 900216 del 17 gennaio 2006, propedeutica all'emanazione del decreto interministeriale previsto dall'art. 11-*duodecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono state determinate sulla base dell'istruttoria di cui al precedente «visto», le tariffe per il servizio di controllo di sicurezza sui passeggeri e sui bagagli a mano, che risultano integralmente rispondenti ai criteri fissati dalla delibera CIPE 38/07, in conformità a quanto previsto al paragrafo 5.3;

Visto il foglio prot. 14505 del 21 giugno 2013, con il quale il Dicastero dell'economia e delle finanze, in risposta al foglio prot. 5230 del 18 febbraio 2013 del Gabinetto/Trasporti, ha restituito, non controfirmato e, con alcune osservazioni, il provvedimento in questione, per essere riproposto alla firma dei Ministri attualmente in carica;

Vista la nota prot. 3319 della Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo del 12 luglio 2013, con la quale sono stati richiesti all'ENAC gli elementi di computo relativi all'aggiornamento dei corrispettivi di ciascun singolo aeroporto;

Vista la nota di risposta, prot. 0091630-P del 31 luglio 2013, con cui l'Ente ha trasmesso i dati integrativi dell'istruttoria precedentemente inviata (nota ENAC n. 13509/CSE dell'1° febbraio 2013);

Considerato che dalle analisi condotte dall'Ente, è emerso che per lo scalo di Parma, i ricavi totali relativi alla sicurezza coprono i costi sostenuti per l'espletamento del servizio e, pertanto, l'ENAC ha ritenuto non necessario procedere alla revisione dei corrispettivi per tale aeroporto;

Considerato che l'istruttoria trasmessa dall'ENAC prevede due possibili soluzioni per le tariffe di controllo di sicurezza sul passeggero e sul bagaglio a mano nonché su quelle di controllo del bagaglio da stiva; la prima che rispecchia i relativi costi di produzione del servizio, la seconda che opera una compensazione tra le due tariffe per evitare eventuali decrementi delle stesse;

Ritenuto in ottemperanza al disposto del citato art. 8 del decreto ministeriale n. 85 del 29 gennaio 2009 nonché a quanto previsto dai criteri fissati dalla delibera CIPE 38/07, che i singoli importi tariffari devono essere fissati a copertura dei costi connessi al servizio reso e, pertanto, non si debba operare la compensazione tra le due tariffe di sicurezza;

Ritenuta la necessità di riconoscere agli scali di Verona, Olbia, Treviso, Genova, Trieste, Forlì ed Ancona la revisione dei corrispettivi per il controllo di sicurezza sui passeggeri e sui bagagli a mano;



Decreta:

Art. 1.

1. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma 1, art. 11-*nonies*, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, coordinato con la legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248, nonché del decreto ministeriale di cui all'art. 11-*duodecies* del medesimo decreto-legge, negli aeroporti di Verona, Olbia, Treviso, Genova, Trieste, Forlì ed Ancona la «tariffa per il servizio di controllo di sicurezza sui passeggeri e sui bagagli a mano» è determinata nella misura di seguito indicata:

| Aeroporto | Tariffa |
|-----------|---------|
| Verona | € 3,11 |
| Olbia | € 2,61 |
| Treviso | € 2,20 |
| Genova | € 2,33 |
| Trieste | € 2,59 |
| Forlì | € 4,83 |
| Ancona | € 3,07 |

2. I corrispettivi di cui al comma 1 avranno validità fino alla stipula dei contratti di programma tra il gestore aeroportuale e l'ENAC, redatti sulla base dei parametri indicati nell'art. 11-*nonies* della legge di conversione citata al precedente comma.

Art. 2.

1. Gli importi di cui al precedente art. 1, comma 1, non si applicano ai biglietti rilasciati al personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che viaggia per ragioni di servizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2013

*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*
LUPU

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
SACCOMANNI

DECRETO 28 novembre 2013.

Aggiornamento per il servizio di controllo di sicurezza sul 100% del bagaglio da stiva negli aeroporti di Verona, Olbia, Treviso, Genova, Trieste, Forlì, Ancona e Parma.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1992, n. 217, che consente l'affidamento in concessione dei servizi di controllo esistenti nell'ambito aeroportuale per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche podestà o l'impiego di appartenenti alle forze di polizia;

Visto il decreto interministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, di approvazione del regolamento recante norme di attuazione dell'art. 5, comma 2, della citata legge n. 217/1992, in materia di affidamento dei servizi di sicurezza negli aeroporti;

Visti l'art. 5, comma 3, del citato decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge n. 217/1992 e l'art. 8 del citato regolamento di attuazione, approvato con decreto interministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, che attribuiscono al Ministro dei trasporti e della navigazione, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la competenza di determinare, con proprio decreto, gli importi dovuti all'erario dal concessionario e quelli posti a carico dell'utente che, effettivamente, ne fruisce a copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio reso;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 2000), con il quale sono stati determinati i contributi per la copertura dei costi del servizio di controllo di sicurezza aeroportuale dei bagagli da stiva;

Viste le disposizioni del Programma Nazionale di Sicurezza approvate, a seguito dei fatti dell'11 settembre 2001, dal Comitato interministeriale per la sicurezza dei trasporti aerei e degli aeroporti (C.I.S.A.);

Visto il Regolamento n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, pubblicato nella GUCE del 30 dicembre 2002, che detta disposizioni comuni per la sicurezza dell'aviazione civile, alle cui linee essenziali si è già uniformato il Programma Nazionale di Sicurezza in precedenza richiamato e successivi aggiornamenti;

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 3 giugno 2003), con il quale sono stati determinati, in prima applicazione, i corrispettivi per i controlli di sicurezza sul bagaglio da stiva, fissando come scadenza il 30 marzo 2004;

Visti i decreti ministeriali 31 marzo 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 2004), 23 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 2005) e 13 luglio 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 2005), relativi alla fissazione provvisoria dei corrispettivi per i



servizi di controllo di sicurezza sul 100% dei bagagli da stiva in ambito aeroportuale, con i quali è stata prorogata la validità dell'ammontare dei corrispettivi di cui sopra e sono stati definiti i corrispettivi per i controlli di sicurezza sul 100% del bagaglio da stiva negli aeroporti di Perugia, Crotone, Cuneo, Trapani, Pantelleria e Lampedusa;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 2005), con il quale è stato fissato l'ammontare del canone concessorio, dovuto all'erario dal concessionario per l'affidamento dei servizi di sicurezza in ambito aeroportuale;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2006), con il quale sono stati fissati provvisoriamente i corrispettivi per i controlli di sicurezza sul 100% del bagaglio da stiva negli aeroporti di Forlì e Parma;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 2006), che ha stabilito che la misura dei corrispettivi per i servizi di controllo di sicurezza sul 100% dei bagagli da stiva rimane provvisoriamente fissata ai valori determinati, rispettivamente, nella tabella A del decreto ministeriale 14 marzo 2003, nella tabella 1 del decreto ministeriale 13 luglio 2005 e nell'art. 1 del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, fino alla stipula dei contratti di programma tra i singoli gestori aeroportuali e l'ENAC;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, coordinato con la legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248, ed in particolare l'art. 11-*duodecies* che prevede che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti individui, mediante decreto, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'Interno, le attività necessarie a garantire la sicurezza aeroportuale, relative al controllo bagagli e passeggeri - lo svolgimento delle quali è affidato ai gestori aeroportuali ed ai vettori - individuando le diverse competenze e responsabilità agli stessi assegnate;

Vista la nota n. 900216 del 17 gennaio 2006, con la quale l'ENAC è stato invitato a predisporre la relazione istruttoria, così come previsto nel medesimo art. 11-*duodecies* della sopra citata legge;

Visto l'art. 11-*nonies*, comma *a*) della citata legge n. 248/2005 che prevede che la misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, venga determinata, per i singoli aeroporti, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE;

Visto altresì l'art. 11-*nonies*, comma *b*), che stabilisce che la sopra citata metodologia si applica anche per la determinazione dei corrispettivi di sicurezza previsti dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1992;

Visto il foglio prot. 4903 della Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo del 15 ottobre 2012, con il quale è stato chiesto all'ENAC l'aggiornamento dei corrispettivi di sicurezza in ambito aeroportuale per gli scali di Verona, Olbia, Treviso, Genova, Trieste, Forlì, Ancona e Parma, anche alla luce di quanto rappresentato nella nota 27 ottobre 2008, prot. 5363;

Vista la nota prot. 0013509/CSE del 1° febbraio 2013, con cui l'Ente ha trasmesso le risultanze dell'istruttoria per la determinazione dei suddetti corrispettivi;

Considerato che in attesa della predetta relazione istruttoria, richiesta all'ENAC con nota 900216 del 17 gennaio 2006, propedeutica all'emanazione del decreto interministeriale previsto dall'art. 11-*duodecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono state determinate sulla base dell'istruttoria di cui al precedente «visto», le tariffe per i controlli di sicurezza effettuati sul 100% dei bagagli da stiva, che risultano integralmente rispondenti ai criteri fissati dalla delibera CIPE 38/07, in conformità a quanto previsto al paragrafo 5.3;

Visto il foglio prot. 14505 del 21 giugno 2013, con il quale il Dicastero dell'economia e delle finanze, in risposta al foglio prot. 5230 del 18 febbraio 2013 del Gabinetto/Trasporti, ha restituito, non controfirmato e, con alcune osservazioni, il provvedimento in questione, per essere riproposto alla firma dei Ministri attualmente in carica;

Vista la nota prot. 3319 della Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo del 12 luglio 2013, con la quale sono stati richiesti all'ENAC gli elementi di computo relativi all'aggiornamento dei corrispettivi di ciascun singolo aeroporto;

Vista la nota di risposta, prot. 0091630-P del 31 luglio 2013, con cui l'Ente ha trasmesso i dati integrativi dell'istruttoria precedentemente inviata (nota ENAC n. 13509/CSE dell'1° febbraio 2013);

Considerato che dalle analisi condotte dall'Ente, è emerso che per lo scalo di Parma, i ricavi totali relativi alla sicurezza coprono i costi sostenuti per l'espletamento del servizio e, pertanto, l'ENAC ha ritenuto non necessario procedere alla revisione dei corrispettivi per tale aeroporto;

Considerato che l'istruttoria trasmessa dall'ENAC prevede due possibili soluzioni per le tariffe di controllo di sicurezza sul passeggero e sul bagaglio a mano nonché su quelle di controllo del bagaglio da stiva; la prima che rispecchia i relativi costi di produzione del servizio, la seconda che opera una compensazione tra le due tariffe per evitare eventuali decrementi delle stesse;

Ritenuto in ottemperanza al disposto del citato art. 8 del decreto ministeriale n. 85 del 29 gennaio 2009 nonché a quanto previsto dai criteri fissati dalla delibera CIPE 38/07, che i singoli importi tariffari devono essere fissati a copertura dei costi connessi al servizio reso e, pertanto, non si debba operare la compensazione tra le due tariffe di sicurezza;

Ritenuta la necessità di riconoscere agli scali di Verona, Olbia, Treviso, Genova, Trieste, Forlì ed Ancona la revisione dei corrispettivi per i controlli di sicurezza sul 100% del bagaglio da stiva;

Decreta:

Art. 1.

1. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma 1, art. 11-*nonies*, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, coordinato con la legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248, nonché del decreto ministeriale di cui all'art. 11-*duodecies* del medesimo decreto-legge, negli aeroporti di Verona, Olbia, Treviso, Genova, Trieste,



Forlì ed Ancona la «tariffa per i controlli di sicurezza sul 100% del bagaglio da stiva» è determinata nella misura di seguito indicata:

| Aeroporto: | Tariffa |
|------------|---------|
| Verona: | € 0,69 |
| Olbia: | € 1,62 |
| Treviso: | € 1,27 |
| Genova: | € 1,75 |
| Trieste: | € 1,35 |
| Forlì: | € 1,24 |
| Ancona: | € 1,14 |

2. I corrispettivi di cui al comma 1 avranno validità fino alla stipula dei contratti di programma tra il gestore aeroportuale e l'ENAC, redatti sulla base dei parametri indicati nell'art. 11-*nonies* della legge di conversione citata al precedente comma.

Art. 2.

1. Gli importi di cui al precedente art. 1, comma 1, non si applicano ai biglietti rilasciati al personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che viaggia per ragioni di servizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2013

*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*
LUPU

*Il Ministero dell'economia
e delle finanze*
SACCOMANNI

13A10298

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 dicembre 2013.

Conferma dell'incarico al Consorzio del Prosciutto di Parma, in Parma a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto di Parma».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti

dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;


Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;



Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107 della commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Prosciutto di Parma»;

Visto il decreto ministeriale del 1° dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 294 del 16 dicembre 2004, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio del prosciutto di Parma il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto di Parma»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 30 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 292 del 17 dicembre 2007, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio del prosciutto di Parma l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto di Parma»;

Visto il decreto ministeriale del 1° dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 16 dicembre 2010, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio del prosciutto di Parma l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto di Parma»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «preparazione carni» individuata all'art. 4, lettera f) del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Istituto Parma qualità autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma»;

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio del prosciutto di Parma a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 1° dicembre 2004, e già confermato con decreto 30 novembre 2007 e con decreto 1° dicembre 2010, al Consorzio del prosciutto di Parma con sede in Parma, largo Piero Calamandrei n. 1/A, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto di Parma».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 1° dicembre 2004 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2013

Il capo dipartimento: ESPOSITO

13A10307

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 ottobre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Centro Educativo per l'Infanzia (C.E.P.I.) - Soc. coop. a r.l. in liquidazione», in Jesi e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 14 gennaio 2013, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 21 gennaio 2013, con la quale la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ha chiesto che la società «Centro Educativo Per l'Infanzia (C.E.P.I.) - Soc. coop. a r.l. in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;



Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 21 dicembre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 17 giugno 2013 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 10 settembre 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267:

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Centro Educativo Per l'Infanzia (C.E.P.I.) - Soc. coop. a r.l. in liquidazione», con sede in Jesi (Ancona) (codice fiscale 82005170426), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco Belfiori, nato a Jesi (Ancona) il 2 ottobre 1968 ed ivi domiciliato in via Piccittù, n. 12.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 ottobre 2013

*D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI*

13A10156

DECRETO 29 ottobre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.S.C. Centro Servizi alle Cooperative società cooperativa in sigla C.S.C. soc. coop. in liquidazione», in Ancona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 16 maggio 2013, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 20 maggio 2012, con la quale la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ha chiesto che la società «C.S.C. Centro Servizi alle cooperative Società cooperativa in sigla C.S.C. Soc. coop. in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;


Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 23 aprile 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 23 maggio 2013 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che con lettera del 22 luglio 2013, pervenuta in data 6 agosto 2013, il legale rappresentante della suddetta società ha formalizzato la rinuncia alle controdeduzioni ed il consenso alla liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provve-



dimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.S.C. Centro Servizi alle Cooperative Società cooperativa in sigla C.S.C. Soc. coop. in liquidazione», con sede in Ancona (codice fiscale 00325790426), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dr. Maurizio Marucci, nato a Castel di Lama (AP) il 13 agosto 1969, domiciliato in Ancona, Via Sandro Totti, n. 10.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 ottobre 2013

*D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI*

13A10155

DECRETO 31 ottobre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Therapye servizio sanitario domiciliare integrato – Società cooperativa sociale», in Napoli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 16 maggio 2013, pervenuta a questa autorità di vigilanza in data 7 giugno 2013, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Therapye servizio sanitario domiciliare integrato - Società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 15 novembre 2012 e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida concluso in data 18 febbraio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 27 giugno 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al tribunale e alla camera di commercio competenti per territorio, nonché all'associazione di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Therapye servizio sanitario domiciliare integrato - Società cooperativa sociale», con sede in Napoli (codice fiscale n. 07130560639), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco Boenzi, nato a Napoli il 13 dicembre 1976, e domiciliato in Casoria (Napoli), via A. De Curtis n. 1.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 ottobre 2013

*D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI*

13A10157

DECRETO 15 novembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Domino società cooperativa siglabile Domino S.C.», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 5 giugno 2013, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 20 giugno 2013, con la quale l'Associazione Generale Cooperative Italiane ha chiesto che la società «Domino Società cooperativa siglabile Domino S.C.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione nazionale di rappresentanza, conclusa in data 4 maggio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 28 giugno 2013 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che in data 17 settembre 2013 il legale rappresentante della suddetta società ha formalizzato la rinuncia alle controdeduzioni e il consenso alla liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Domino Società cooperativa siglabile Domino S.C.», con sede in Torino (codice fiscale 09431400010), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Brisone, nato ad Alessandria il 4 novembre 1969, domiciliato in Alessandria, Via Venezia, n. 5.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 15 novembre 2013

*D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI*

13A10153

DECRETO 15 novembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Co.Se.R. Cooperativa Servizi Ristoro», in Perugia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 15 luglio 2013, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 26 luglio 2013, con la



quale la Lega Nazionale Cooperative e Mutue ha chiesto che la società «CO.SE.R. Cooperativa Servizi Ristoro» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione nazionale di rappresentanza, conclusa in data 4 luglio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 23 agosto 2013 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che in data 10 settembre 2013 il legale rappresentante della suddetta società ha formalizzato la rinuncia alle controdeduzioni e il consenso alla liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «CO.SE.R. Cooperativa Servizi Ristoro», con sede in Perugia (codice fiscale 01245310543), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Alberto Rocchi, nato a Gubbio (Perugia) il 25 giugno 1967, domiciliato in Perugia, Via Archimede, n. 5.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 15 novembre 2013

*D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI*

13A10154

DECRETO 15 novembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Master società cooperativa per azioni», in Fabbrica di Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 9 aprile 2013, pervenuta a questa autorità di vigilanza in data 15 aprile 2013, con la quale la Lega nazionale cooperative e mutue ha chiesto che la società «Master società cooperativa per azioni» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione nazionale di rappresentanza, conclusa in data 12 febbraio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 19 luglio 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al tribunale e alla camera di commercio competenti per territorio, nonché all'associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;



Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Master società cooperativa per azioni», con sede in Fabrica di Roma (Viterbo) - (codice fiscale n. 02016840569), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Bruno Franci, nato a Latera (Viterbo) il 9 dicembre 1958, domiciliato in Viterbo, via Monte Nevoso n. 11.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 15 novembre 2013

*D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto*
ZACCARDI

13A10158

DECRETO 28 novembre 2013.

Annullamento del decreto 30 gennaio 2013 nella parte relativa allo scioglimento della «Morena società cooperativa a r.l.», in Corigliano Calabro.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-septiesdecies disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 3/CC/2013 regione Calabria del 30 gennaio 2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 22 febbraio 2013) con cui questa divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Morena Società cooperativa a r.l.», con sede in Corigliano Calabro (Cosenza);

Visto il decreto direttoriale del 4 luglio 2012, n. 500/2012 con il quale la cooperativa in parola era stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-septiesdecies disp. att. al codice civile;

Considerato che la società cooperativa è stata erroneamente inserita negli elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da cinque anni ed oltre trasmessi dalle camere di commercio per il mezzo di Unioncamere, in quanto già destinataria di un provvedimento da parte di questa amministrazione;

Ritenuto di dover provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore e la conseguente cancellazione di detta cooperativa;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 3/CC/2013 regione Calabria del 30 gennaio 2013 emesso da questo ufficio è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento e la conseguente cancellazione dal Registro delle imprese della società cooperativa «Morena Società cooperativa a r.l.», con sede in Corigliano Calabro (Cosenza), codice fiscale n. 02334270788, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A10193



DECRETO 28 novembre 2013.

Annullamento del decreto 30 gennaio 2013 nella parte relativa allo scioglimento della «Il Quadrifoglio società cooperativa», in Rossano.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 3/CC/2013 regione Calabria del 30 gennaio 2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 22 febbraio 2013) con cui questa divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Il Quadrifoglio Società cooperativa», con sede in Rossano (Cosenza);

Visto il decreto direttoriale del 4 luglio 2012, n. 502/2012 con il quale la cooperativa in parola era stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Considerato che la società cooperativa è stata erroneamente inserita negli elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da cinque anni ed oltre trasmessi dalle camere di commercio per il mezzo di Unioncamere, in quanto già destinataria di un provvedimento da parte di questa amministrazione;

Ritenuto di dover provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore e la conseguente cancellazione di detta cooperativa;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 3/CC/2013 regione Calabria del 30 gennaio 2013 emesso da questo ufficio è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento e la conseguente cancellazione dal Registro delle imprese della società cooperativa «Il Quadrifoglio Società cooperativa», con sede in Rossano (Cosenza), codice fiscale n. 02659060780, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A10194

DECRETO 29 novembre 2013.

Revoca del decreto 8 maggio 2013 nella parte relativa allo scioglimento della «Fincredito servizi - società cooperativa», in Latiano.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 12/CC/2013 regione Puglia dell'8 maggio 2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 2013) con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Fincredito Servizi - Società Cooperativa», con sede in Latiano (BR);

Tenuto conto che la società ha comunicato di aver depositato, seppur tardivamente, i bilanci di esercizio relativi agli anni dal 2008 al 2012 presso la competente Camera di Commercio;


Ritenuto pertanto di poter accogliere l'istanza e conseguentemente provvedere alla revoca del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di detta cooperativa, divenuto inopportuno a seguito di quanto sopra esposto;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale alla revoca del provvedimento in esame;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 12/CC/2013 regione Puglia dell'8 maggio 2013 emesso da questo Ufficio è revocato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «Fincredito Servizi - Società Cooperativa», con sede in Latiano (BR), codice fiscale n. 80003390749, per le motivazioni indicate in premessa.



Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A10192

DECRETO 29 novembre 2013.

Annullamento del decreto 30 gennaio 2013 nella parte relativa allo scioglimento della «Soc. Coop. Stella a r.l.», in Lettomanoppello.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 1/CC/2013 regione Abruzzo del 30 gennaio 2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 2013) con cui questa divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Soc. coop. Stella a r.l.», con sede in Lettomanoppello (Pescara);

Visto il decreto del 28 aprile 2006, n. 180/2006, con il quale la cooperativa in parola era stata posta in liquidazio-

ne coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Considerato che la società cooperativa è stata erroneamente inserita negli elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da cinque anni ed oltre trasmessi dalle camere di commercio per il mezzo di Unioncamere, in quanto già destinataria di un provvedimento da parte di questa amministrazione;

Ritenuto di dover provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore e la conseguente cancellazione di detta cooperativa;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 1/CC/2013 regione Abruzzo del 30 gennaio 2013 emesso da questo ufficio è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento e la conseguente cancellazione dal Registro delle imprese della società cooperativa «Soc. coop. Stella a r.l.», con sede in Lettomanoppello (Pescara); codice fiscale n. 01532400684, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A10195

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 2 dicembre 2013.

Rinegoziazione, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, del medicinale per uso umano «Adenuric (febuxostat)». (Determina n. 1117/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;


Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al



Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società Menarini International Operational Operations Luxembourg S.A. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Adenuric;

Vista la domanda con la quale la ditta Menarini International Operational Operations Luxembourg S.A. ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 13 maggio 2013;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 28 ottobre 2013 ;

Vista la deliberazione n. 26 del 19 novembre 2013 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ADENURIC (febuxostat) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione: «80 mg-compressa rivestita con film-uso orale-blister (PVC/ACLAR/ALL)» 28 compresse - A.I.C. n. 039538018/E (in base 10) 15QMC2 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A Nota 91.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 26,38.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 43,54.

Confezione: «120 mg-compressa rivestita con film-uso orale-blister (PVC/ACLAR/ALL)» 28 compresse - A.I.C. n. 039538032/E (in base 10) 15QMCJ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A Nota 91.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 26,38.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 43,54.

Validità del contratto: 24 mesi.

Eliminazione del tetto di spesa a partire da dicembre 2012.

Riduzione del prezzo al raggiungimento di 570.001 confezioni movimentate in Italia a partire dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* come da condizioni negoziali.

Obbligo della ditta di comunicazione trimestrale dei dati di vendita.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Adenuric (febuxostat) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 2 dicembre 2013

Il direttore generale: PANI

13A10285



DETERMINA 2 dicembre 2013.

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Isoptin» in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 287/2013).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA n. 521 del 31 maggio 2013, con la quale è stata conferita al dott. Giuseppe Pimpinella la direzione dell'Ufficio di farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 38;

Vista la determinazione FV n. 256/2013 del 21 ottobre 2013 pubblicata nel supplemento ordinario n. 80 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 274 del 22 novembre 2013 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura

nazionale del medicinale «Isoptin» con conseguente modifica stampati;

Considerate le motivazioni evidenziate dal titolare A.I.C. Abbott S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in S.R. 148 Pontina km 52 snc - 04011 Campoverde di Aprilia (Latina) - codice fiscale/partita IVA 00076670595, nella richiesta di proroga del termine di smaltimento delle scorte del 21 novembre 2013 per quanto riguarda la sola etichettatura e non il foglio illustrativo;

Visti gli atti istruttori e la corrispondenza degli stessi alla normativa vigente;

Determina:

Art. 1.

Medicinale: ISOPTIN.

Confezioni:

020609018 - 40 mg compresse rivestite, 30 compresse;

020609044 - 120 mg compresse a rilascio prolungato, 30 compresse;

020609069 - 240 mg compresse a rilascio prolungato, 30 compresse;

020609071 - 5 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso, 5 fiale da 2 ml;

020609083 - 80 mg compresse rivestite con film, 30 compresse;

020609095 - 180 mg compresse a rilascio prolungato, 30 compresse.

Titolare A.I.C.: Abbott S.r.l.

Procedura nazionale.

Le modifiche all'etichettatura di cui alla determinazione FV n. 256/2013 del 21 ottobre 2013 devono essere apportate alla prima ristampa successiva alla data di entrata in vigore della suddetta determinazione.

I lotti delle confezioni del medicinale «Isoptin» già prodotti e confezionati con l'etichettatura che non rechi le modifiche indicate dalla determinazione FV n. 256/2013 del 21 ottobre 2013 pubblicata nel supplemento ordinario n. 80 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 274 del 22 novembre 2013 possono essere dispensati fino alla data di scadenza indicata in etichetta.


Art. 2.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 2 dicembre 2013

Il dirigente: PIMPINELLA

13A10305



DETERMINA 2 dicembre 2013.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Kalbi» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1100/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE, ed in particolare l'art. 14 comma 2 che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche coperte da brevetto;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'Art. 13 comma 1, lettera b) viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'Art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supple-

mento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società KEDRION S.P.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale KALBI;

Vista la domanda con la quale la ditta KEDRION S.P.A. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni da "200 g/l soluzione per infusione" 1 flacone da 50 ml e "250 g/l soluzione per infusione" 1 flacone da 50 ml + set infusionale;

Visti i pareri della Commissione Tecnico-Scientifica nelle sedute del 13-15 maggio 2013 e del 10-11 settembre 2013;

Viste le deliberazioni n. 15 del 20 giugno 2013 e n. 24 del 22 ottobre 2013 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale KALBI nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

"200 g/l soluzione per infusione" 1 flacone da 50 ml

AIC N. 042029013[AE1] (in base 10) 182MYP (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A Nota 15

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 43,49

Prezzo ex factory (IVA esclusa[BP2])

€ 26,35

Prezzo massimo di cessione ospedaliera

€ 33,10

Confezione

"250 g/l soluzione per infusione" 1 flacone da 50 ml + set infusionale

AIC N. 042029025 (in base 10) 182MZ1 (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A Nota 15

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 32,92

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 54,33

Prezzo massimo di cessione ospedaliera

€ 41,38



Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale KALBI è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico (PT).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 2 dicembre 2013

Il direttore generale: PANI

13A10326

DETERMINA 2 dicembre 2013.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Omeprazolo Ranbaxy Italia» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1101/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società Ranbaxy Italia S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale OMEPRAZOLO RANBAXY ITALIA;

Vista la domanda con la quale la ditta Ranbaxy Italia S.p.a. ha chiesto la riclassificazione della confezione da 10 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule in flacone HDPE;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 10 settembre 2013;

Vista la deliberazione n. 24 del 22 ottobre 2013 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale OMEPRAZOLO RANBAXY ITALIA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

«10 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in flacone HDPE;

AIC N. 040880357 (in base 10) 16ZL75 (in base 32)

Classe di rimborsabilità A Nota 1-48

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 1,91

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 3,58



Tutte le altre confezioni, ad eccezione di quelle già oggetto di classificazione in fascia di rimborsabilità di cui alle determinazioni n. 190/2012 del 15 febbraio 2012 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° marzo 2012, serie generale n. 51, supplemento ordinario n. 41 -, e n. 824/2013 del 27 settembre 2013 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 ottobre 2013, serie generale n. 237 -, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale OMEPRAZOLO RANBAXY ITALIA è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 2 dicembre 2013

Il direttore generale: PANI

13A10328

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 19 luglio 2013.

Atti aggiuntivi alle convenzioni uniche stipulate da Anas S.p.a., rispettivamente con A.T.I.V.A. S.p.a., società di progetto «Autostrada Asti - Cuneo», «Milano Serravalle - Milano Tangenziali», Satap S.p.a. tronco A4 e Satap tronco A21 P.A.: requisiti di solidità patrimoniale. (Delibera n. 31/2013).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a questo Comitato l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali;

Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali, proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che ha confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e i principi comuni per le Amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle Autorità di settore;

Visto l'art. 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante disposizioni in materia di concessioni autostradali, così come modificato dall'art. 2, comma 89, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, appresso menzionato;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286, e in particolare l'art. 2, che:

al comma 82 e seguenti, reca disposizioni in tema di concessioni autostradali, successivamente modificate dall'art. 1, comma 1030, della legge 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007);

al comma 85, rimette l'individuazione dei requisiti di solidità patrimoniale, che le società concessionarie autostradali sono tenute a mantenere, a un decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale» e che, all'art. 3, comma 7, ha disposto che i requisiti di solidità patrimoniale delle concessionarie debbano essere definiti non più autoritativamente con decreto interministeriale, bensì convenzionalmente tra l'ente concedente e la concessionaria interessata;

Visto l'art. 43, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cd «decreto Salva Italia»), che prevede vengano sottoposti al parere di questo Comitato, che si pronunzia sentito il NARS, gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso, qualora comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti o ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica;

Visto l'art. 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (c.d. «decreto Crescita»), che, al comma 6-ter, conferma le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze e di questo Comitato in materia di approvazione di contratti di programma, nonché di atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica;

Vista la delibera 24 aprile 1996, n. 65 (G.U. n. 118/1996), recante linee guida per la regolazione dei



servizi di pubblica utilità non già diversamente regolamentati ed in materia di determinazione delle tariffe, che ha previsto l'istituzione, presso questo Comitato, di un Nucleo di consulenza per l'attuazione di dette linee guida (NARS), istituzione poi disposta con delibera 8 maggio 1996, n. 81 (*G.U.* n. 138/1996);

Vista la delibera 20 dicembre 1996, n. 319 (*G.U.* n. 305/1996), con la quale viene definito lo schema regolatorio complessivo del settore autostradale e in particolare viene indicata nella metodologia del price-cap il sistema di determinazione delle tariffe nonché stabilita in cinque anni la durata del periodo regolatorio;

Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 39 (*G.U.* n. 197/2007), che detta criteri in materia di regolazione economica del settore autostradale;

Vista la delibera 21 marzo 2013, n. 27 (*G.U.* n. 120/2013), recante criteri per l'aggiornamento del piano economico-finanziario di cui alla sopra citata delibera n. 39/2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008 e s.m.i., con il quale si è proceduto alla riorganizzazione del NARS e che, all'art. 1, comma 1, prevede la verifica, da parte dello stesso Nucleo, dell'applicazione — negli schemi di convenzione sottoposti a questo Comitato — dei principi in materia di regolazione tariffaria relativi al settore considerato;

Vista la nota 26 aprile 2012, n. 15742, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso per il parere di competenza di questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 43, comma 1, del decreto-legge n. 201/2011, gli atti aggiuntivi alle vigenti convenzioni stipulati il 7 marzo 2011 dall'ANAS, rispettivamente, con la Società per azioni «Torino-Ivrea-Valle d'Aosta» (A.T.I.V.A. S.p.A.), la Società di progetto «Autostrada Asti – Cuneo», «Milano Serravalle – Milano Tangenziali p.A.», SATAP S.p.A. - Tronco A4 e SATAP Tronco A21 p.A. per disciplinare i requisiti di solidità patrimoniale ai sensi del citato decreto-legge n. 185/2008;

Viste le delibere 11 luglio 2012, nn. 69, 70, 71, 72 e 73, con le quali questo Comitato ha espresso parere favorevole in ordine ai suddetti atti aggiuntivi subordinatamente al recepimento di prescrizioni intese ad assicurare una più efficace tutela dei requisiti di finanza pubblica;

Vista la delibera 3 agosto 2012, n. 86, con la quale questo Comitato ha, tra l'altro, approvato il progetto definitivo del «Completamento Corridoio Tirrenico Meridionale A12 - Appia Bretella Autostradale Cisterna Valmontone: tratto A12 Roma—Civitavecchia - Roma (Tor de Cenci)» e ha espresso parere favorevole in merito allo schema di convenzione per l'affidamento in concessione delle attività di progettazione, realizzazione e gestione del corridoio intermodale Roma-Latina e collegamento Cisterna-Valmontone, estendendo all'allegato sui requisiti di solidità patrimoniale le prescrizioni formulate con le citate delibere nn. 69/2012, 70/2012, 71/2012, 72/2012 e 73/2012;

Rilevato che, nelle more del perfezionamento delle procedure di approvazione degli atti aggiuntivi di cui alle

menzionate delibere adottate l'11 luglio 2012, la Corte dei Conti, con deliberazione n. 7/2013, ha ricusato il «Visto» e la conseguente registrazione della delibera n. 86/2012 in considerazione, tra l'altro, dell'assenza di una regolazione generale, da parte di questo Comitato, dei requisiti di solidità patrimoniale delle concessionarie autostradali;

Considerato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota 18 giugno 2013, n. 4051, ha formulato una proposta di disciplina dei predetti requisiti;

Considerato che, con nota 3 luglio 2013, n. 2809, la Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha confermato la documentazione a suo tempo trasmessa con la citata nota n. 15742 del 26 aprile 2012;

Considerato che, con nota 9 luglio 2013, n. 2907, il citato Ministero ha chiesto di iscrivere l'esame dei predetti atti aggiuntivi all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato;

Considerato che, con delibera n. 30 adottata in data odierna, questo Comitato ha approvato il documento intitolato «Integrazione della delibera n. 39/2007 relativa alla regolazione economica del settore autostradale: requisiti di solidità patrimoniale», disponendo — per le motivazioni esposte nella «presa d'atto» della delibera stessa — l'applicazione della direttiva così emanata alle «nuove concessioni in relazione alle quali, alla data odierna, non sia stato ancora pubblicato il bando di gara ovvero, nei casi in cui è previsto, non si sia ancora proceduto all'invio delle lettere di invito»;

Considerato che l'allegato sui requisiti di solidità patrimoniale accluso agli atti aggiuntivi sopra menzionati presenta contenuto analogo all'allegato di cui si sono in precedenza dotate, con la sola eccezione della SITAF S.p.A., le altre concessionarie titolari di «convenzioni uniche»;

Considerato che già nella «presa d'atto» della delibera n. 30/2013 questo Comitato, con riferimento alle convenzioni vigenti alla data odierna, ha sottolineato la rilevanza delle argomentazioni svolte dalle amministrazioni di settore in merito alle implicazioni, anche in termini di parità di trattamento, che scaturirebbero dall'eventuale adozione di una disciplina sui requisiti di solidità patrimoniale significativamente differente rispetto a quella sinora concordata, ai sensi del richiamato decreto-legge n. 185/2008, tra ANAS ed i concessionari titolari di «convenzioni uniche» che hanno sottoscritto apposito allegato;

Ritenuto di dover contemperare la rilevata esigenza di garantire parità di trattamento, tra concessionarie che si trovino nelle stesse condizioni, con l'esigenza di assicurare forme di tutela più stringenti della finanza pubblica, in relazione all'attenzione sempre crescente dedicata dal legislatore a tali profili;

Ritenuto quindi di dettare prescrizioni intese a un progressivo adeguamento delle convenzioni vigenti alla nuova regolamentazione prevista dalla direttiva di cui alla richiamata delibera n. 30/2013;



Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 19 luglio 2013, n. 3059, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

1. È formulato parere favorevole in ordine agli atti aggiuntivi alle vigenti «convenzioni uniche» stipulati tra ANAS S.p.A. e, rispettivamente, A.T.I.V.A. S.p.A., la Società di progetto «Autostrada Asti – Cuneo», «Milano Serravalle - Milano Tangenziali p.A.», SATAP S.p.A.-Tronco A4 e SATAP Tronco A21 p.A. a condizione che l'allegato a detti atti aggiuntivi, concernente i «requisiti di solidità patrimoniale», recepisca le seguenti prescrizioni:

1.1 applicare, per quanto concerne il trattamento delle poste figurative, le indicazioni di cui alla richiamata delibera n. 30/2013, eliminando quindi il riferimento all'inclusione delle poste figurative dal calcolo del flusso di cassa operativo disponibile per il servizio del debito (FCO) nel numeratore della formula riportata nel citato allegato, utilizzata per verificare la permanenza dei requisiti in questione, e prevedendo che il saldo di dette poste, risultante a fine periodo nel piano economico-finanziario allegato alla convenzione, venga portato a incremento/decremento del «debito finanziario netto» (DN);

1.2 prevedere che il «debito finanziario netto» (DN) di ciascun anno venga decurtato del «valore di subentro» secondo le modalità di cui alla delibera n. 30/2013, cioè per la quota non ammortizzata a fine concessione dell'ammontare cumulato degli investimenti previsti dall'atto convenzionale, realizzati fino a tale anno, attualizzato all'anno di calcolo secondo il medesimo tasso cui viene attualizzato il (DN);

1.3 non stralciare dal computo del valore del «debito finanziario netto» (DN) di fine esercizio «le forme di finanziamento non bancarie erogate da enti o società statali a condizioni diverse (e.g. ANAS, ecc.)».

2. Le sopraccitate delibere n. 69/2012, 70/2012, 71/2012, 72/2012 e 73/2012 non avranno ulteriore corso.

Roma, 19 luglio 2013

Il Presidente: LETTA

Il Segretario: GIRLANDA

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2013

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 10, Economia e finanze, foglio n. 32

13A10327

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ORISTANO

DECRETO 21 novembre 2013.

Individuazione delle fondazioni, associazioni, comitati ed enti, per il cui tramite sono effettuate le erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite dall'alluvione del 18 novembre 2013.

IL PREFETTO DI ORISTANO

Premesso che il territorio della Provincia di Oristano è stato interessato da un grave evento alluvionale a seguito di precipitazioni eccezionali in data 18 novembre 2013;

Visto l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133 che stabilisce:

- che sono deducibili dal reddito di impresa le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti,

- che non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa i beni ceduti ai predetti soggetti gratuitamente e per le medesime finalità;

- che entrambe le forme di liberalità non sono soggette all'imposta sulle donazioni;

Visto, in particolare, il comma 4 del medesimo articolo, che demanda ad un decreto del Prefetto l'individuazione delle fondazioni, delle associazioni, dei comitati e degli enti destinatari delle predette liberalità

Decreta:

Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui all'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, per il cui tramite sono effettuate le erogazioni liberali, a favore delle popolazioni colpite dall'alluvione del 18 novembre 2013 nel territorio della provincia di Oristano, sono così individuati:

a) organizzazioni non lucrative e di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, come modificato dall'art. 5 del D. Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 nonché integrato dall'art. 30, comma 4, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, istituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità o altri eventi straordinari;

c) amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;

d) associazioni sindacali e di categoria.

Oristano, 21 novembre 2013

Il prefetto: RUSSO

13A10467



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica della determina AIC/N n. 1770 del 17 luglio 2009 di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Mirtazapina IPFI».

Estratto determinazione V&A n. 1067 del 21 novembre 2013

RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE AIC/N N. 1770 DEL 17/07/2009 E RELATIVI STAMPATI

E' autorizzata, nei termini che seguono, la rettifica della Determinazione AIC/N n. 1770 del 17/07/2009, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale MIRTAPAZINA IPFI, nella forma e confezione: "30 mg compresse rivestite con film" 30 compresse, codice AIC n. 036854014, (attualmente denominato MIRTAPAZINA ALTER), il cui estratto è stato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 151 alla Gazzetta Ufficiale- Serie generale n. 193 del 21/08/2009:

laddove tra gli eccipienti del nucleo della compressa è riportata la parola: ipromellosa, leggesi: idrossipropilcellulosa.

E' autorizzata, negli stessi termini, altresì, la rettifica degli stampati allegati alla Determinazione suddetta.

TITOLARE AIC: LABORATORI ALTER S.R.L., con sede legale e domicilio fiscale in Via Egadi, 7, 20144 - Milano (MI), Codice fiscale 04483510964.

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e la relativa Determinazione sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

13A10325

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Avviso pubblico 2013 per incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, articolo 11, comma 1, lettera a) e comma 5 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

1. Obiettivo

Incentivare le Imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. Destinatari

I soggetti destinatari dei contributi sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.

3. Progetti ammessi a contributo

Sono ammessi a contributo progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie:

- 1) progetti di investimento;
- 2) progetti di responsabilità sociale e per l'adozione di modelli organizzativi;
- 3) progetti per la sostituzione o l'adeguamento di attrezzature di lavoro messe in servizio anteriormente al 21 settembre 1996 con attrezzature rispondenti ai requisiti di cui al Titolo III del decreto legislativo 81/2008 s.m.i. e di ogni altra disposizione di legge applicabile in materia.

Le imprese possono presentare un solo progetto, per una sola unità produttiva, su tutto il territorio nazionale, riguardante una sola tipologia tra quelle sopra indicate.

Per i progetti di tipologia 2 l'intervento richiesto può riguardare tutti i lavoratori facenti capo ad un unico datore di lavoro, anche se operanti in più sedi o più regioni.

4. Risorse finanziarie destinate ai contributi

L'entità delle risorse destinate dall'INAIL per l'anno 2013 è di complessivi 307.359.613 euro, ripartiti in budget regionali in funzione del numero degli addetti e del rapporto di gravità degli infortuni e pubblicati nei rispettivi Avvisi regionali, secondo la tabella seguente.

| | |
|-----------------------|-------------|
| Abruzzo | 7.532.276 |
| Basilicata | 3.680.511 |
| D. P. Bolzano | 2.150.958 |
| Calabria | 8.558.725 |
| Campania | 27.637.779 |
| Emilia Romagna | 20.891.158 |
| Friuli Venezia Giulia | 5.114.527 |
| Lazio | 40.830.179 |
| Liguria | 9.098.608 |
| Lombardia | 49.285.378 |
| Marche | 9.362.497 |
| Molise | 1.642.371 |
| Piemonte | 19.699.530 |
| Puglia | 12.217.561 |
| Sardegna | 9.217.615 |
| Sicilia | 23.894.939 |
| Toscana | 25.102.604 |
| D.P. Trento | 2.735.799 |
| Umbria | 5.351.846 |
| Valle d'Aosta | 944.035 |
| Veneto | 22.410.718 |
| Italia | 307.359.613 |

5. Ammontare del contributo

Il finanziamento è costituito da un contributo, in conto capitale, pari al 65% delle spese sostenute dall'impresa per la realizzazione del progetto, al netto dell'IVA, nei termini stabiliti dagli Avvisi regionali.

6. Modalità e tempistiche di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata in modalità telematica, con successiva conferma tramite Posta Elettronica Certificata, come specificato negli Avvisi regionali.

A partire dal 21 gennaio 2014, sul sito www.inail.it - Servizi online, le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di contributo con le modalità indicate negli Avvisi regionali.

7. Pubblicità

Il presente Estratto Avviso Pubblico è pubblicato nella GURI al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità offerte per l'ottenimento degli incentivi di cui all'oggetto.


Gli Avvisi regionali con i relativi allegati sono pubblicati in data odierna sul sito dell'Istituto nella sezione: Inail in caso di/Incentivi per la sicurezza/Bando 2013.

([www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/Bando 2013/index.html](http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/Bando%20Isi2013/index.html))

8. Punti di contatto

Contact Center: numero verde 803.164, gratuito da rete fissa, mentre per le chiamate da cellulare è disponibile il numero 06 164164 (a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante).

13A10351



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 dicembre 2013.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| | |
|----------------------------|----------|
| Dollaro USA | 1,3661 |
| Yen | 139,63 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,480 |
| Corona danese | 7,4600 |
| Lira Sterlina | 0,83580 |
| Fiorino ungherese | 302,25 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,7030 |
| Zloty polacco | 4,1938 |
| Nuovo leu romeno | 4,4610 |
| Corona svedese | 8,9261 |
| Franco svizzero | 1,2231 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 8,4340 |
| Kuna croata | 7,6425 |
| Rublo russo | 45,0410 |
| Lira turca | 2,7876 |
| Dollaro australiano | 1,5065 |
| Real brasiliano | 3,2237 |
| Dollaro canadese | 1,4548 |
| Yuan cinese | 8,3103 |
| Dollaro di Hong Kong | 10,5937 |
| Rupia indonesiana | 16298,17 |
| Shekel israeliano | 4,7922 |
| Rupia indiana | 84,1550 |
| Won sudcoreano | 1444,01 |
| Peso messicano | 17,8348 |
| Ringgit malese | 4,4192 |
| Dollaro neozelandese | 1,6663 |
| Peso filippino | 60,139 |
| Dollaro di Singapore | 1,7119 |
| Baht thailandese | 44,133 |
| Rand sudafricano | 14,3055 |

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A10463

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 dicembre 2013.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| | |
|----------------------------|----------|
| Dollaro USA | 1,3722 |
| Yen | 141,33 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,498 |
| Corona danese | 7,4602 |
| Lira Sterlina | 0,83765 |
| Fiorino ungherese | 301,57 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,7031 |
| Zloty polacco | 4,1867 |
| Nuovo leu romeno | 4,4482 |
| Corona svedese | 8,9554 |
| Franco svizzero | 1,2231 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 8,4285 |
| Kuna croata | 7,6445 |
| Rublo russo | 44,9260 |
| Lira turca | 2,7864 |
| Dollaro australiano | 1,5101 |
| Real brasiliano | 3,1885 |
| Dollaro canadese | 1,4633 |
| Yuan cinese | 8,3330 |
| Dollaro di Hong Kong | 10,6396 |
| Rupia indonesiana | 16240,30 |
| Shekel israeliano | 4,8040 |
| Rupia indiana | 83,8890 |
| Won sudcoreano | 1440,61 |
| Peso messicano | 17,6094 |
| Ringgit malese | 4,4031 |
| Dollaro neozelandese | 1,6587 |
| Peso filippino | 60,531 |
| Dollaro di Singapore | 1,7139 |
| Baht thailandese | 44,089 |
| Rand sudafricano | 14,1802 |

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A10464



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 10 dicembre 2013.**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| | |
|----------------------------|----------|
| Dollaro USA | 1,3750 |
| Yen | 141,35 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,453 |
| Corona danese | 7,4604 |
| Lira Sterlina | 0,83645 |
| Fiorino ungherese | 300,79 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,7031 |
| Zloty polacco | 4,1825 |
| Nuovo leu romeno | 4,4525 |
| Corona svedese | 8,9897 |
| Franco svizzero | 1,2214 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 8,4015 |
| Kuna croata | 7,6425 |
| Rublo russo | 44,9962 |
| Lira turca | 2,7902 |
| Dollaro australiano | 1,5039 |
| Real brasiliano | 3,1759 |
| Dollaro canadese | 1,4604 |
| Yuan cinese | 8,3486 |
| Dollaro di Hong Kong | 10,6605 |
| Rupia indonesiana | 16371,02 |
| Shekel israeliano | 4,8061 |
| Rupia indiana | 83,9149 |
| Won sudcoreano | 1444,26 |
| Peso messicano | 17,6749 |
| Ringgit malese | 4,4094 |
| Dollaro neozelandese | 1,6529 |
| Peso filippino | 60,837 |
| Dollaro di Singapore | 1,7181 |
| Baht thailandese | 44,099 |
| Rand sudafricano | 14,1808 |

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A10465

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 11 dicembre 2013.**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| | |
|----------------------------|----------|
| Dollaro USA | 1,3767 |
| Yen | 141,22 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,434 |
| Corona danese | 7,4606 |
| Lira Sterlina | 0,84025 |
| Fiorino ungherese | 302,25 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,7031 |
| Zloty polacco | 4,1831 |
| Nuovo leu romeno | 4,4535 |
| Corona svedese | 9,0124 |
| Franco svizzero | 1,2219 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 8,4215 |
| Kuna croata | 7,6415 |
| Rublo russo | 45,0812 |
| Lira turca | 2,7999 |
| Dollaro australiano | 1,5123 |
| Real brasiliano | 3,1997 |
| Dollaro canadese | 1,4581 |
| Yuan cinese | 8,3565 |
| Dollaro di Hong Kong | 10,6755 |
| Rupia indonesiana | 16399,75 |
| Shekel israeliano | 4,8209 |
| Rupia indiana | 84,3990 |
| Won sudcoreano | 1446,71 |
| Peso messicano | 17,7439 |
| Ringgit malese | 4,4249 |
| Dollaro neozelandese | 1,6701 |
| Peso filippino | 60,780 |
| Dollaro di Singapore | 1,7217 |
| Baht thailandese | 44,114 |
| Rand sudafricano | 14,2878 |

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A10466



MINISTERO DELL'INTERNO

Mutamento nel modo di esistenza della Parrocchia di S. Giovannino dei Cavalieri a Firenze, in Firenze.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 novembre 2013, la Parrocchia di S. Giovannino dei Cavalieri a Firenze, con sede in Firenze, è stata trasformata in Chiesa rettoria denominata Chiesa di S. Giovannino dei Cavalieri, con sede in Firenze.

13A10132

Approvazione del trasferimento della sede del Monastero S. Nicolò, in Soletto.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 25 novembre 2013, viene approvato il trasferimento della sede del Monastero S. Nicolò da Soletto (Lecce) ad Otranto (Lecce).

13A10133

Mutamento nel modo di esistenza della Parrocchia di S. Egidio in S. Maria Nuova, in Firenze

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 22 novembre 2013, la Parrocchia di S. Egidio in S. Maria Nuova (Ospedale), con sede in Firenze, è stata trasformata in Chiesa Rettoria denominata «Chiesa di S. Egidio in S. Maria Nuova (Ospedale)», con sede in Firenze.

13A10134

Mutamento nel modo di esistenza della Parrocchia di S. Ferdinando nella Pia Casa di Lavoro, in Firenze

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 22 novembre 2013, la Parrocchia di S. Ferdinando nella Pia Casa di Lavoro, con sede in Firenze, è stata trasformata in Chiesa Rettoria denominata «Chiesa di S. Ferdinando nella Pia Casa di Lavoro», con sede in Firenze.

13A10135

Mutamento nel modo di esistenza della Parrocchia dei Santi Michele e Gaetano a Firenze, in Firenze

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 22 novembre 2013, la Parrocchia dei Santi Michele e Gaetano a Firenze, con sede in Firenze, è stata trasformata in Chiesa Rettoria denominata «Chiesa dei Santi Michele e Gaetano», con sede in Firenze.

13A10136

Mutamento nel modo di esistenza della Parrocchia dei Santi Simone e Giuda a Firenze, in Firenze

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 22 novembre 2013, la Parrocchia dei Santi Simone e Giuda a Firenze, con sede in Firenze, è stata trasformata in Chiesa Rettoria denominata «Chiesa dei Santi Simone e Giuda», con sede in Firenze.

13A10137

Annullamento del decreto n. 241 del 10 marzo 2006 di estinzione della Confraternita di S. Maria in Costantinopoli, in Chieti.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 25 novembre 2013, viene annullato il decreto ministeriale n. 241 in data 10 marzo 2006 e viene disposta la cancellazione dal registro delle persone giuridiche del provvedimento canonico n. 235/05 in data 22 settembre 2005, con cui era stata estinta la Confraternita di S. Maria in Costantinopoli, con sede in Chieti, che, per l'effetto, riacquista la personalità giuridica quale ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

Il patrimonio di cui era titolare l'ente estinto, così come individuato nel provvedimento canonico n. 33/12 in data 30 agosto 2012, ritorna in proprietà della Confraternita alle condizioni e con le modalità previste nel predetto provvedimento.

13A10138

Soppressione della Parrocchia di S. Ansano, in Spoleto

Con decreto del Ministro dell'interno in data 2 dicembre 2013, viene soppressa la Parrocchia di S. Ansano, con sede in Spoleto (Perugia).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di Santa Maria nella Cattedrale, con sede in Spoleto (Perugia).

13A10139

Mutamento nel modo di esistenza della Parrocchia di «San Carlo in Firenze», in Firenze

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 novembre 2013, la Parrocchia di «San Carlo in Firenze», con sede in Firenze, è stata trasformata in Chiesa Rettoria denominata «Chiesa di San Carlo a Firenze», con sede in Firenze.

13A10140

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Duramune Puppy DP+C».

Estratto provvedimento n. 894 del 3 dicembre 2013

Procedura di condivisione del lavoro n. UK/V/xxxx/WS/009:

procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0208/001/WS/014;

procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0208/01/II/013.

Medicinale veterinario ad azione immunologica DURAMUNE PUPPY DP+C vaccino contro le infezioni del cane causate da virus del cimurro, parvovirus e coronavirus nel cane, nelle confezioni:

25 flaconi liofilizzato da 1 dose + 25 flaconi solvente da 1 ml - A.I.C. n. 103754026;

100 flaconi liofilizzato da 1 dose + 100 flaconi solvente da 1 ml - A.I.C. n. 103754040;

50 flaconi liofilizzato da 1 dose + 50 flaconi solvente da 1 ml - A.I.C. n. 103754038;

10 flaconi liofilizzato da 1 dose + 10 flaconi solvente da 1 ml - A.I.C. n. 103754014.

Titolare A.I.C.: società Pfizer Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Latina - via Isonzo n. 71 - codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto: variazione tipo II.

Variazione consequenziale: C.I.6 a - Modifica o modifiche della o delle indicazioni terapeutiche: aggiunta di una nuova indicazione terapeutica o modifica di un'indicazione approvata.

Si autorizzano, per il medicinale veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto, le variazioni tipo II concernenti le seguenti modifiche ai paragrafi 4.2, 4.5 e 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle relative sezioni degli stampati:

4.2 Indicazioni per l'utilizzazione, specificando le specie di destinazione: inserimento di un claim specifico di efficacia per le varianti 2a, 2b e 2c per la componente parvovirus canino;

4.5 Precauzioni speciali per l'impiego: inserimento di avvertenze specifiche per le varianti 2a, 2b e 2c per la componente parvovirus canino;

4.9 Posologia e via di somministrazione: modifica del protocollo vaccinale in funzione della modifica della durata dell'immunità delle componenti CPV e CDV.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

13A10300



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Izossitocina» soluzione iniettabile per bovini, equini e suini.

Estratto provvedimento n. 869 del 26 novembre 2013

Medicinale veterinario IZOSSITOCINA soluzione iniettabile per bovini, equini e suini.

Confezioni:

flacone da 10 ml - A.I.C. n. 102040021;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102040019;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102040033.

Titolare A.I.C.: IZO S.p.A., con sede in via A. Bianchi n. 9 - 25124 Brescia - codice fiscale 00291440170.

Oggetto del provvedimento:

variazione tipo IA: modifiche del nome e/o dell'indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio;

variazione tipo IB: modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito: estensione della durata di conservazione del prodotto finito dopo prima apertura.

Il medicinale veterinario di seguito indicato: «Izossitocina» soluzione iniettabile per bovini, equini e suini, rientra nel provvedimento n. 565 del 24 luglio 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 201 del 28 agosto 2013 relativo al cambio della ragione sociale e dell'indirizzo del titolare dell'A.I.C.:

da: IZO S.p.A. con sede in via A. Bianchi n. 9 - 25124 Brescia;

a: IZO S.r.l. a socio unico con sede in via San Zeno n. 99/A - 25124 Brescia.

Si autorizza, altresì, per il medicinale indicato in oggetto, la modifica della validità dopo prima apertura:

da: 72 ore a +2/+8°C;

a: 28 giorni.

Pertanto la validità ora autorizzata è la seguente:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A10301

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Duramune Dappi+LC».

Estratto provvedimento n. 891 del 3 dicembre 2013

Procedura di condivisione del lavoro n. UK/V/xxxx/WS/010: procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0194/001/WS/023.

Oggetto: medicinale veterinario ad azione immunologica DURAMUNE DAPPI+LC liofilizzato e diluente per sospensione iniettabile per cani, nelle confezioni:

25 flaconi liofilizzato da 1 dose + 25 flaconi diluente da 1 ml - A.I.C. n. 103664025;

100 flaconi liofilizzato da 1 dose + 100 flaconi diluente da 1 ml - A.I.C. n. 103664049;

50 flaconi liofilizzato da 1 dose + 50 flaconi diluente da 1 ml - A.I.C. n. 103664037;

10 flaconi liofilizzato da 1 dose + 10 flaconi diluente da 1 ml - A.I.C. n. 103664013.

Titolare A.I.C.: società Pfizer Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Latina - via Isonzo n. 71 - codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto del provvedimento:

variazione tipo IB, B.II.a.3 b)1: modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito;

variazione tipo IB, B.II.b.2 a): modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito;

variazione tipo IA, A.5 a): modifica del nome e/o dell'indirizzo del fabbricante/importatore del prodotto finito (compresi il rilascio dei lotti e i siti di controllo della qualità);

variazione tipo II, B.II.e.1 b)2: modifica del confezionamento primario del prodotto finito.

Sono autorizzate, per il medicinale veterinario ad azione immunologica indicato in oggetto, le variazioni proposte con procedura worksharing n. UK/V/xxxx/WS/010. Delle variazioni suddette quelle che impattano sugli stampati sono le seguenti.

Sono autorizzate, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto le seguenti variazioni:

cambio di denominazione del sito responsabile del rilascio lotti da: Pfizer Animal Health SA a: Zoetis Belgium SA (l'indirizzo rimane invariato: Rue Laid Burniat 1, B-1348 Louvain-La-Neuve, Belgio);

soppressione del sito responsabile rilascio lotti Elanco Animal Health - Finisklin Industrial Estate - Sligo Ireland;

modifica della composizione qualitativa e quantitativa degli eccipienti della frazione liofilizzata del prodotto finito;

modifica del contenitore della frazione liquida: da flacone in polipropilene a flacone in vetro tipo I.

Si fa presente altresì che la validità del medicinale veterinario ad azione immunologica suddetto (in confezionamento integro e dopo ricostituzione) rimane invariata.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

13A10302

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Tiamvet 100 suini» 100 mg/g, granulato per suini.

Estratto provvedimento n. 890 del 3 dicembre 2013

Premiscela per alimenti medicamentosi TIAMVET 100 SUINI 100 mg/g, granulato per suini.

Confezioni:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 103865010;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103865022.

Titolare A.I.C.: Ceva Salute Animale S.p.A., con sede in viale Colleoni n. 15 - 20864 Agrate Brianza (Monza-Brianza) - codice fiscale 09032600158.

Oggetto del provvedimento:

variazione tipo II: variazioni collegate a importanti modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

(Studio della compatibilità fisico-chimica tra la premiscela Tiamvet 100 suini e Gabbrocet 20%)

Si autorizza, per la premiscela per alimenti medicamentosi indicata in oggetto, la modifica ai seguenti punti del RCP e relativi paragrafi degli altri stampati illustrativi:

Punto 4.8 - Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione.



Aggiunta della seguente frase: «Per quanto riguarda l'eventuale associazione con altra premiscela, con la quale sia dimostrata la compatibilità fisico-chimica (vedi punto 6.2), la necessità, l'opportunità, le modalità di esecuzione dell'intervento terapeutico, ivi compresa la sua durata, devono essere valutate dal medico veterinario curante, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del decreto legislativo n. 193/2006.».

Punto 6.2 - Incompatibilità viene così autorizzato: «Non impiegare simultaneamente con preparazioni contenenti ionofori. In assenza di studi di compatibilità, questo medicinale veterinario non deve essere miscelato con altri medicinali veterinari. Tiamvet 100 suini è risultato compatibile dal punto di vista fisico-chimico con il medicinale veterinario Gabbrocet 20%».

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A10303

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Risposal RS+Pi3 Intranasal».

Estratto provvedimento n. 868 del 26 novembre 2013

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0224/IA/012/G.

Medicinale veterinario ad azione immunologica RISPOVAL RS+Pi3 INTRANASAL.

Confezioni:

1 flacone da 5 dosi di vaccino liofilizzato + 1 flacone da 5 dosi di diluente - A.I.C. n. 103860019;

1 flacone da 25 dosi di vaccino liofilizzato + 1 flacone da 25 dosi di diluente - A.I.C. n. 103860021.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Latina - via Isonzo n. 71 - codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IA - A.5.a: modifica del nome del sito produttivo e responsabile del rilascio dei lotti.

Si autorizza, per il medicinale veterinario ad azione immunologica indicato in oggetto, la modifica del nome del sito produttivo e responsabile del rilascio dei lotti: da: Pfizer Animal Health SA; a: Zoetis Belgium SA.

L'indirizzo rimane invariato: Rue Laid Burniat 1 - 1348 Louvain-la-Neuve Belgium.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

13A10304

Approvazione delle modifiche apportate al regolamento sul funzionamento degli organi, sull'organizzazione dei servizi, sull'ordinamento del personale e sulla gestione amministrativa e contabile dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

In data 23 settembre 2013 con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze sono state approvate le modifiche apportate al regolamento sul funzionamento degli organi, sull'organizzazione dei servizi, sull'ordinamento del personale e sulla gestione amministrativa e contabile dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali approvato con decreto del Ministro della salute 28 dicembre 2011.

Il testo integrale è consultabile sul sito web dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali all'indirizzo <http://www.agenas.it>.

13A10462

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Piranska Sol»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C - n. 353 del 3 dicembre 2013, a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta, presentata dalla Slovenia ai sensi dell'art. 49 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Altri prodotti dell'Allegato I del trattato - spezie ecc.» - «Piranska Sol».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - EX PQA III, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

13A10306

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Criteri per la concessione, da parte del Dipartimento della protezione civile, dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 9 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 24 del 9 novembre 2012 relativa all'emergenza derivante dall'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari dai Paesi del Nord Africa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 2011 e successive proroghe.

Si comunica che sul sito www.protezionecivile.gov.it, sarà disponibile il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 12 settembre 2013 recante: «Criteri per la concessione, da parte del Dipartimento della protezione civile, dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 9 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 0024 del 9 novembre 2012 relativa all'emergenza derivante dall'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari dai Paesi del Nord Africa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 2011 e successive proroghe».

13A10197

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 3 1 2 2 0 *

€ 1,00

